



10
9
26

Costituzioni e Regole
dei
Chierici Regolari Somaschi

aggiornate secondo le indicazioni
del Concilio Vaticano II
e approvate dal Capitolo Generale
« ad experimentum »



ROMA - CURIA GENERALE
1969

PRESENTAZIONE
del Rev.mo Padre Generale

Il capitolo Generale ordinario, svoltosi a Grottaferrata dal 24 aprile al 14 maggio del corrente anno, ha preso in esame il testo delle Costituzioni e Regole preparato dal Capitolo Generale speciale straordinario ed entrato in vigore il 29 giugno 1968.

A seguito delle indicazioni pervenute alla Curia generalizia dalla consultazione estesa a tutti i Religiosi ed elaborate da una apposita Commissione, i Ven. Padri Capitolari hanno atteso alla stesura del nuovo testo, che appare ulteriormente perfezionato ed aggiornato.

Il Consiglio generale, per mandato del Capitolo, ha stabilito che il presente testo delle Costituzioni e Regole entri in vigore il 1° gennaio 1970 « ad experimentum » fino al Capitolo generale ordinario del 1975, secondo il disposto dell'« Ecclesiae Sanctae ».

Solo allora, dopo un eventuale lavoro di revisione ed aggiornamento, il testo delle Costituzioni verrà sottoposto all'approvazione della Santa Sede.

* * *

Ecco pertanto a disposizione di noi tutti il nuovo testo delle Costituzioni e Regole.

Accogliamolo con fede ricordando il mistero della nostra vocazione, gratuito dono dell'Amore di Dio, che ci ha eletti nel suo Figlio per essere consacrati a Lui in modo speciale, « seguendo Cristo che vergine e povero redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce » (PC, 1).

Per questo noi « siamo opera di Lui, creati in Cristo Gesù per le opere di bene che Dio ha predisposto che praticissimo » (Ef. 2,10). Queste opere di bene non sono compiute solo in forza di una legge esterna, ma, a misura che ci lasciamo guidare dallo Spirito, indicano lo sviluppo di una esigenza interiore e vitale, manifestano un dinamismo di una realtà nuova esistente nel nostro cuore, sono, in una parola, il frutto che opera in noi lo Spirito Santo.

La nostra vocazione religiosa ci chiama a fa-

re particolare esperienza di questa verità che la sacra Scrittura offre come luce e conforto nel nostro cammino: « Se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge » (Gal. 5,18), « Dove c'è lo spirito del Signore c'è la libertà » (2 Cor. 3,17).

Si tratta precisamente della libertà dei figli di Dio che Cristo stesso elargisce a quanti accolgono la sua salvezza perchè siano mossi non dalla forza di una prescrizione esterna, ma dalla virtù dello Spirito santo che spinge il credente ad offrire la propria persona « quale olocausto vivo, santo, gradito a Dio » (Rom. 12,1).

Queste riflessioni ci permettono di comprendere il vero valore delle nostre Costituzioni e Regole.

Esse anzitutto non possono costituire l'ideale più alto della nostra santificazione nella vita religiosa. Tale ideale, infatti, è la nostra stessa assimilazione a Cristo, assimilazione che nessuna legge esterna potrà mai circoscrivere o delimitare.

Solo lo Spirito del Signore, infuso nei nostri cuori, va attuando questa configurazione secondo il misterioso disegno dell'Amore di Dio e a misura della nostra corrispondenza.

Le Costituzioni e Regole, piuttosto, tracciano i termini entro i quali la nostra risposta alla vocazione religiosa si esprime in modo autentico, così come il Decalogo segna i confini che non possiamo valicare senza collocarci fuori dell'azione vivificante dello Spirito santo. Si comprende allora molto bene la particolare importanza che i Fondatori degli Ordini religiosi hanno sempre annesso all'osservanza delle Costituzioni. Essa effettivamente garantisce lo « spirito » dell'Ordine perchè è il segno di quella speciale presenza dello Spirito di Cristo nel quale sono state suscitate da Dio le varie famiglie religiose e nel quale soltanto è possibile la nostra risposta alla chiamata divina.

In questa prospettiva le difficoltà che si incontrano nell'osservanza delle Costituzioni e Regole non possono essere attribuite solo a fattori esterni, ma acquistano soprattutto il valore di un segno ammonitore. Esse ci rivelano quelle zone della nostra esistenza meno afferrate dalla potenza trasformatrice dello Spirito santo e, di conseguenza, ci illuminano e dirigono nel nostro lavoro di progressiva configurazione al Cristo perchè « quelli che sono di Cristo hanno crocifisso

la carne con le sue passioni e i suoi desideri » (Gal. 5,24).

Appare così che il significato fondamentale delle Costituzioni e Regole è comune a quello di ogni legge data al Popolo di Dio: esse cioè rivelano la nostra condizione di peccatori che possono sottrarsi all'influsso dello Spirito (1 Tim. 1,9) e perciò esse svolgono per noi la funzione di pedagogo che ci conduce al Cristo (Gal. 3,24) affinché, giustificati dalla fede, lo seguiamo rinnegando noi stessi e portando ogni giorno la nostra croce (Lc. 9,23).

Infine le nostre Costituzioni e Regole conservano ugualmente un valore profondamente positivo per un religioso fervente, il quale, in virtù della grazia di Dio, corrisponde docilmente alla azione dello Spirito santo.

Noi infatti su questa terra non siamo mai affrancati dal peccato in modo tale che non possiamo ricadere sotto il suo dominio; per questo dobbiamo sempre combattere i desideri della carne per camminare secondo lo Spirito (Gal 5,16).

E' quindi quanto mai reale il pericolo che la nostra coscienza venga ottenebrata dalle passioni così da confondere una propria inclinazione con una illuminazione dello Spirito. In questa situa-

zione la legge esterna ha precisamente il compito di indicare con chiarezza quali sono i veri frutti dello Spirito e il religioso vi troverà l'orientamento che deve seguire per rispondere autenticamente alla chiamata di Dio.

Carissimi Confratelli, le presenti riflessioni siano di aiuto a noi tutti per accogliere con fede e amore le nostre Costituzioni e Regole. Esse, in quanto manifestazione della volontà del Padre, sono un segno che ci assicura se la presenza dello Spirito santo è in noi operante e fruttuosa. In questo caso la loro osservanza non sarà suscitata dall'imposizione esterna, al contrario sarà lo sviluppo della nostra realtà di figli di Dio, chiamati « alla ricerca della carità perfetta per mezzo dei consigli evangelici » (PC, 1), sarà il frutto dello Spirito che ci trasforma sempre più nell'immagine del Cristo perchè su di noi si posi la compiacenza del Padre.

E poichè lo Spirito di Cristo è Spirito di unità e di carità, Spirito che ci unisce a formare un unico corpo di Cristo, ne segue che l'osservanza delle Costituzioni e Regole è la prima manifestazione della nostra unità e della nostra carità, è la garanzia che ogni altra iniziativa, ogni nostra opera proviene dallo Spirito.

Perciò nella sicurezza che attraverso le presenti Costituzioni e Regole la voce di colui che ha parlato per mezzo del suo Figlio giunge a noi con le sue esigenze concrete e con la sua forza di appello, apriamo ogni giorno il nostro cuore, il nostro intimo, tutto noi stessi alla sua Parola. « Oggi vogliate ascoltare la sua voce! Non indurite il vostro cuore...! » (Sal. 95,7-8).

Il nostro Padre S. Girolamo, che amava ripetere tale espressione per esortare i suoi « a perseverare nell'amore di Cristo e nella fedeltà alla legge cristiana », e la Vergine Maria, che fedele allo Spirito santo è diventata la Madre di Cristo e che noi veneriamo con la consolante invocazione di Madre degli Orfani, ci ottengano la vera docilità allo Spirito di Dio, affinché possiamo adempiere con sicurezza e custodire con fedeltà la nostra professione religiosa e progredire nella gioia spirituale sulla via della carità (Lg 53).

Questo il mio voto fraterno fervidamente accompagnato dalla mia preghiera e dalla mia benedizione.

Roma 27 settembre 1969, Festa Madonna degli Orfani

P. GIUSEPPE FAVA c. r. s.
Preposito Generale

PARTE PRIMA

N. B. - Secondo le disposizioni del Capitolo Generale, i testi delle Costituzioni e Regole sono stati fusi, presentando i numeri delle Costituzioni con carattere rotondo e i numeri delle Regole in carattere corsivo, con unica numerazione progressiva.

Si fa presente che l'indice analitico verrà compilato per il testo definitivo approvato dalla Santa Sede.

MISSIONE E NATURA DELL'ORDINE

1. L'Ordine nostro fu suscitato nella Chiesa di Dio dallo Spirito del Signore che mosse S. Girolamo Emiliani a soccorrere i fanciulli orfani e abbandonati. Il medesimo Spirito, diffuso nel cuore dei fedeli, indusse altri pii uomini ad unirsi a Lui nello stesso intento e ad abbracciare la sua vita di povertà, realizzando con Lui un genere di vita comunitaria. Avendo scelto il servizio dei poveri come loro attività, le prime Comunità si chiamarono « Compagnia dei servi dei poveri derelitti ».

2. L'Ordine quindi considera il servizio dei fanciulli orfani e abbandonati come elemento costitutivo della sua missione, e così manifesta il suo particolare ufficio profetico e il dono concesso da Dio per la edificazione del Corpo di Cristo. Inoltre, sensibile ai segni dei tempi e alle necessità della Chiesa, ha svolto ed è pronto a svolgere altri servizi a favore del Popolo di Dio, qualora vi sia chiamato dai Pastori della Chiesa.

3. Inserito nella Chiesa di Dio, esso partecipa della sua missione salvifica e di quella varietà di doni, di cui Cristo continuamente l'arricchisce, prolungando nel mondo quella forma di vita che Egli presentò agli uomini. Chiamati infatti dal Signore a « seguire la via del Crocifisso » in quel genere di vita ordinato sui consigli evangelici, che S. Girolamo, ardentissimo Padre, propose a sè e ai suoi, i membri dell'Ordine tendono, in fraterna comunione, alla santità propria dello stato religioso, che congiunge contemplazione ed ardore apostolico, mediante la povertà di spirito, l'abnegazione, la disponibilità alla volontà di Dio, la fervente dedizione a Cristo nel prossimo, col compimento delle opere di divina misericordia, ed una filiale devozione a Maria SS.ma Madre degli orfani, sotto la cui protezione l'Ordine è posto.

4. L'attività apostolica è elemento essenziale della nostra vita religiosa: essa acquista efficacia quando è compenetrata di spirito soprannaturale attinto quotidianamente dall'intima unione con Dio perchè, come ammonisce il Santo Fondatore, Cristo opera in quegli strumenti che si lasciano guidare dallo Spirito Santo.

5. Uniti dal profondo vincolo dell'amore soprannaturale, noi formiamo una Comunità fraterna, per svolgere la nostra missione caritativa in stretta comunione di vita e di lavoro, e compiamo il nostro apostolato, alcuni come Sacerdoti che chiamiamo Padri, altri come Laici che chiamiamo Fratelli, tutti consacrati a Dio, aiutando gli uni gli altri, per conseguire pienamente la perfezione del nostro stato. Sotto la guida del Superiore, rappresentante di Dio, ogni Comunità realizza la propria vita e la collaborazione di tutti nell'amore.

6. L'Ordine è costituito in forma gerarchica, tuttavia riconosce i doni personali di natura e di grazia che Dio concede a ciascuno, e intende promuoverli per il bene dell'intera Comunità, e considera ogni Religioso idoneo ad assumere le proprie responsabilità nella Chiesa e nella Comunità.

7. Per poter esercitare in modo più idoneo la sua missione in unione con tutta la Chiesa e potersi rendere ad essa più disponibile, pur vivendo le singole Comunità il mistero della Chiesa locale, l'Ordine gode della esenzione, e rico-

nosce il vincolo della sua unità nel Preposito Generale, al quale tutti i Religiosi si uniscono mediante la professione dei voti.

8. Il nostro Ordine dichiara che le sue leggi non obbligano sotto pena di peccato, a meno che alla eventuale inosservanza sia congiunto il loro disprezzo o la violazione di una virtù o voto. Tuttavia, i Religiosi le considerino come validi aiuti ed incitamenti per il progresso della vita spirituale. Tali leggi comprendono: le Costituzioni, codice fondamentale della nostra vita religiosa; le Regole, norme pratiche di vita; i Decreti del Capitolo Generale, emessi secondo la necessità e l'opportunità.

NOTA STORICA

La « Compagnia dei servi dei poveri derelitti » ebbe origine nel 1534, per opera di S. Girolamo Emiliani e dei suoi compagni. Annoverata fra gli Ordini religiosi da S. Pio V il 6 dicembre 1568 e posta sotto la Regola di S. Agostino, fu chiamata « Congregazione dei Chierici Re-

golari di Somasca » dal nome del piccolo paese dove era stata fondata. Il 29 aprile 1969, i primi Padri emisero i voti solenni; in tale giorno si celebra il Natale dell'Ordine.

Le Costituzioni, la cui prima raccolta manoscritta risale al 1569 e fu stampata in soli tre capitoli nel 1591, furono approvate nella loro redazione definitiva dal Sommo Pontefice Urbano VIII il 5 maggio 1626 e più volte aggiornate in tempi successivi.

Il 14 marzo 1928 Pio XI proclamò il nostro Fondatore « Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata ».

CAP. II

CONSACRAZIONE RELIGIOSA

9. Chiamati dal Signore, con il dono della vocazione, alla vita religiosa, per quell'amore di predilezione con cui Dio condusse Israele dalla terra d'Egitto nella terra promessa, noi rispondiamo liberamente alla divina chiamata, consacrandoci a Lui nell'Ordine Somasco; in tal modo intendiamo ricambiare l'amore di Dio con tutto il nostro amore, per attuare perfettamente la consacrazione battesimale, seguendo la via del Crocifisso, nella professione dei consigli evangelici, mediante i voti di castità, di povertà e di obbenienza.

10. Cristo Signore, il quale ha scelto per sè una vita verginale e povera e si è fatto obbediente fino alla morte di croce per la gloria del Padre e la salvezza del mondo, è il modello della vita consacrata.

11. Questa consacrazione che la Chiesa accoglie e associa, nella sua azione liturgica, alla

oblazione del Sacrificio eucaristico, ci rende più liberi per il servizio della Chiesa stessa e più disponibili all'esercizio della carità verso i fratelli.

12. Con la professione dei consigli evangelici non rinneghiamo i valori terreni, ma ne testimoniamo il carattere transitorio, diventiamo segno del regno di Dio e della nuova creazione in Cristo Gesù, risorto e glorificato, e suscitiamo in tutti il desiderio dei beni eterni pur in mezzo alle cose temporali.

13. La nostra donazione al Signore sarà completa, se attueremo seriamente ogni giorno la nostra conversione, liberandoci dal peccato e dalla mediocrità e aprendoci a Dio con una vita fecondata dall'amore e animata da una crescente fedeltà alla divina chiamata.

CAP. III

CASTITA'

14. Con la castità perfetta, abbracciata consapevolmente e liberamente per il regno dei cieli, ci rendiamo capaci di vivere, con cuore indiviso, in più intima amicizia con il Cristo; in forza del voto rinunciamo definitivamente al matrimonio e ci impegniamo ad una vita di purezza integrale.

15. La castità rende in maniera speciale libero il nostro cuore, lo accende sempre più di carità verso Dio e verso gli uomini, e produce una paternità spiritualmente feconda verso tutte le le membra del Corpo Mistico e in particolare verso gli orfani.

16. L'insigne dono della castità non può risplendere senza una intimità con il Signore, continuamente rinnovata mediante la preghiera, la vita sacramentale ed un filiale amore verso la

Vergine Madre di Dio. Esso può essere conservato sempre integro e perfetto solo mediante la mortificazione, la rinuncia volontaria, un grande spirito di sacrificio ed un sereno equilibrio interiore, pur senza trascurare l'uso dei mezzi naturali che giovano alla sanità fisica e mentale.

17. Tra i mezzi di mortificazione che l'ascetica cristiana propone a difesa della castità, vanno ricordati la custodia dei sensi, il compimento fedele del proprio dovere, lo studio e il lavoro affrontati con impegno e la fuga dell'ozio, fonte di ogni male.

18. La castità è difesa e incrementata, in modo speciale, dalla vita di comunità in cui, come in una famiglia, coltiviamo la vera amicizia, prevenendoci gli uni gli altri nel mutuo rispetto, nella comprensione e nella benevolenza.

19. Contenti dell'amore di predilezione di Dio, non mendichiamo gli affetti terreni; non può infatti piacere al Signore chi si preoccupa di piacere alle creature. Tuttavia sappiamo trarne vantaggio dalla sana amicizia e dalla collaborazione con tutti.

20. *In tutte le circostanze della vita, i nostri Religiosi si regolino secondo le norme della prudenza cristiana che tiene conto della debolezza umana. Nelle visite in case di secolari, nell'assistere a spettacoli, nella lettura di libri o riviste, ed anche nella ricerca di legittimi svaghi, si comportino sempre in maniera da far risplendere la testimonianza della loro consacrazione a Dio.*

21. *Vivendo tra i giovani, diano sempre esempio luminoso di castità; e quando i doveri di apostolato o le comuni esigenze della vita sociale li portano a trattare con donne, sappiano mantenere una serena libertà ed un delicato riserbo.*

22. *I Superiori provvedano subito con carità e prudenza, se dolorosamente qualcuno dei Confratelli venisse meno alla virtù della castità.*

23. *A tutti coloro che ci avvicinano offriamo chiara testimonianza di purezza, in modo da dimostrare che noi, sorretti dalla grazia divina, pur vivendo in terra, anticipiamo la vita del cielo.*

CAP. IV

POVERTA'

24. *Con il voto di povertà noi partecipiamo volontariamente alla povertà di Cristo che da ricco si è fatto povero per amore nostro; ci rendiamo liberi da preoccupazioni terrene e disponibili per l'acquisto e l'espansione del regno di Dio. Perciò rinunciamo ad ogni forma di proprietà a titolo personale, rimettendoci per l'uso dei beni materiali alla dipendenza dai Superiori.*

25. *Sull'esempio di S. Girolamo e dei nostri primi Padri che scelsero il titolo di « Servi dei poveri » e spesero la loro vita a sollievo dei più indigenti, le nostre Comunità diano testimonianza autentica di povertà; sovvengano alle necessità della Chiesa; aiutino quelle nostre Istituzioni che ne avessero bisogno; prestino servizio generoso ai poveri ed esplichino di preferenza la loro attività apostolica nelle zone più misere, dando così prova di fiducia nella Provvidenza di Dio.*

26. *Tutti i nostri Religiosi si sentano impegnati, per la professione di povertà, nella comune legge del lavoro e si applichino con serietà e diligenza alle loro mansioni; sappiano anche che « il non lavorare ben poco aiuta i fratelli a perseverare nell'amore di Cristo ». Tuttavia allontanino ogni eccessiva preoccupazione, sicuri che non verrà mai a mancare il necessario a coloro che cercano prima il regno di Dio e la sua giustizia.*

27. Il nostro Ordine ha facoltà di possedere e amministrare tutto ciò che è necessario al sostentamento e all'incremento delle sue opere; si eviti tuttavia anche ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni.

28. I nostri Professi, in forza del voto, non possono donare o ricevere, anche se si tratta di doni e offerte di parenti e amici, vendere o comperare, dare o chiedere in prestito, tenere anche solo a titolo di deposito o usare cosa alcuna come propria, nè fare altri atti di proprietà senza il permesso dei Superiori. Tutto quello che essi acquistano per qualsiasi ragione o titolo, con la

propria industria o come membri dell'Ordine, fa parte dei beni dell'Ordine stesso e deve essere posto in comune.

29. Nessun Professo solenne può ritenere come propri i beni, sia mobili che immobili, di cui venga in possesso a qualunque titolo; tali beni appartengono all'Ordine e il loro uso e amministrazione sono regolati a norma del Diritto comune e delle Costituzioni e Regole.

30. La nostra povertà si esprime non soltanto in una ordinata dipendenza dai Superiori, ma anche in un reale distacco dai beni terreni e in una evangelica preferenza per quanto è modesto e povero.

31. *I nostri Religiosi custodiscano e conservino con ogni diligenza i beni e la suppellettile della Comunità; abbiano cura particolare degli oggetti preziosi e artistici della Casa e della Chiesa, dei quali il Superiore deve tenere l'elenco opportunamente aggiornato.*

32. *Le abitazioni dei Religiosi non diano mai l'impressione di lusso e mondanità, ma siano povere e decorose. Tranne casi di vera necessità, i singoli Religiosi non tengano a titolo personale quegli strumenti il cui uso, giustamente consentito dai Superiori alla Comunità, lede lo spirito della povertà, se fatto per proprio conto.*

33. *I nostri Religiosi si astengano da quelle abitudini o dall'uso di quegli oggetti, che appaiono non consoni alla povertà esterna che li deve distinguere.*

34. *Il Superiore ha il dovere di provvedere adeguatamente e con carità ai propri Confratelli quanto occorre per il vitto, il vestito, la cura della salute e la loro attività, mettendo anche periodicamente a loro disposizione una modesta somma per le piccole spese personali.*

35. *Oltre la povertà dei beni materiali, i Religiosi coltivino quella povertà dello spirito che li porta ad accettare con serenità i propri limiti,*

ad ascoltare volentieri gli altri, accogliendo con gioia il dono elargito loro dal Signore, e a porre la loro fiducia in Dio più che in qualunque mezzo umano.

OBEDIENZA

36. Con la professione di obbedienza noi ci mettiamo volontariamente alla dipendenza del Signore per compiere la sua volontà manifestata dai Superiori, sull'esempio di Gesù che ha detto: « Mio nutrimento è fare la volontà di Colui che mi ha mandato »; con il voto di obbedienza ci obblighiamo « sub gravi » ad obbedire ai legittimi Superiori, quando comandano in forza del voto stesso e nello spirito delle Costituzioni e Regole.

37. Nell'Ordine hanno facoltà di imporre precetti, in forza del voto di obbedienza, il Preposito Generale a tutti i singoli Professi, il Preposito Provinciale ai suoi sudditi.

38. Mediante la professione di obbedienza, offriamo a Dio il sacrificio completo della nostra volontà, accettando come nostra la sua. Con il vincolo dell'obbedienza, i Superiori e i sudditi, in tutte le strutture dell'Ordine, uniti ordinatamen-

te nella carità, edificano il Corpo di Cristo, che è la Chiesa, secondo il piano di Dio.

39. Il Superiore, che tiene il posto di Dio, esercita l'autorità secondo le Costituzioni e Regole, a servizio dei fratelli, nella ricerca della volontà divina, cui tutti devono sottomettersi. A lui perciò i Religiosi, dopo avere eventualmente manifestato le proprie difficoltà, si sottomettano in spirito di fede e di amore, sapendo che nessuno raggiunge la perfezione più rapidamente del vero obbediente.

40. I nostri Religiosi mettano a profitto i doni che Dio ha loro concesso, manifestando ai Superiori, in una collaborazione attiva e responsabile, quanto credono sia di maggiore utilità all'Ordine, alla Comunità o ai singoli individui, disposti tuttavia ad accettare ciò che essi riterranno opportuno decidere, anche se contrario alle loro opinioni.

41. *Considerino il Superiore come padre, gli portino rispetto e stima e ricorranò a lui con filiale fiducia; in ciò siano di esempio quanti si distinguono per età o per dottrina.*

42. *Il Superiore accolga prontamente le giuste richieste dei Confratelli, ma essi chiedano ogni cosa con umiltà, pronti a rinunciare al proprio giudizio, evitando di insistere inopportunamente o di servirsi di mezzi poco conformi alla disciplina religiosa.*

43. *I Religiosi si guardino dal biasimare il Superiore che, per mantenere l'amore alla perfezione e alla disciplina regolare, mostrasse una certa austerità e fermezza, e non procurino di renderlo troppo indulgente nei loro riguardi con danno della vita spirituale. Quanto viene negato o imposto contro la loro volontà, lo giudichino opportuno per la gloria di Dio e il raggiungimento della perfezione religiosa.*

44. *Avendo compiuto liberamente il sacrificio della nostra volontà per fare quella di Dio, non giudichiamo umiliante per la nostra dignità e contrario allo sviluppo della personalità alcun ufficio o lavoro, che Dio ci affida con l'obbedienza; anzi, pensiamo che la nostra libertà interiore cresce in proporzione dell'unione a Cristo umile e obbediente fino alla morte di croce.*

45. *Chi venisse destinato dall'obbedienza ad un ufficio o ministero per il quale ritenesse di non possedere sufficiente capacità o cultura, esponga umilmente ai Superiori le sue difficoltà, ma poi, appoggiandosi all'obbedienza come a forza divina, deponga ogni esitazione o timore, fiducioso che Dio provvederà.*

46. *Nessuno ricerchi appoggi autorevoli, sia per sé che per gli altri, allo scopo di fare revocare o impedire o solo ritardare una disposizione formale dell'obbedienza.*

47. *Il Religioso che volesse intraprendere o promuovere iniziative estranee al proprio compito, anche a titolo di religiosa carità o di apostolato, lo faccia dopo aver consultato il Superiore e averne ottenuto il permesso.*

48. *Il vero obbediente cerca di eseguire non soltanto l'espressa volontà del Superiore, ma anche la tacita, ogni volta che la può presagire, e non considerando in lui le qualità che possiede, ma chi rappresenta, si affida totalmente alla sua volontà.*

49. *L'obbedienza sia gioiosa e spontanea, perchè chi obbedisce a malincuore o mormorando o per timore, non è degno dello stato che professa e priva se stesso e la Comunità di quel merito, che viene partecipato solo a colui che sa donare con serena letizia.*

VITA COMUNITARIA

50. Le nostre Comunità sono riunite nello Spirito Santo, perchè i loro membri, vivendo in un cuor solo e in un'anima sola, tendano responsabilmente, sotto la guida del Superiore e in religiosa armonia di intenti, alla realizzazione della propria vocazione.

51. La vita comunitaria si alimenta e si accresce soprannaturalmente con la Parola di Dio, l'orazione, la sacra Liturgia e specialmente con l'Eucarestia, vincolo di carità. Perseverando unita nel nome del Signore, la Comunità gode di quella particolare presenza di Cristo che rende efficace ogni apostolato.

52. La fraterna comunanza di vita, attuata con la totale donazione di sè, non mortifica il singolo Religioso, ma valorizza il suo sacrificio e, favorendo lo sviluppo delle sue doti, lo fa passare dalla morte alla vita vera con Cristo.

53. Elemento indispensabile della vita di comunità è lo spirito di famiglia, in forza del quale i Religiosi, uniti tra loro come fratelli e al Superiore come figli, mettono in comune i doni di natura e di grazia, si sentono e diventano corresponsabili di tutte le attività che sono chiamati a svolgere.

54. Da questa unione fraterna, che regge le singole Comunità, scaturisce l'amore verso l'intero Ordine, vera nostra famiglia, piccola porzione della Chiesa di Dio; amore che porta ad approfondirne la conoscenza e ad adoperarsi affinché la sua presenza sia sempre più feconda al servizio dei fratelli, specialmente dei più poveri e abbandonati.

55. La vita delle nostre Comunità è ordinata secondo le Costituzioni e Regole e le norme particolari fissate dal Capitolo Locale, ed è favorita da alcuni atti comuni quali la preghiera, il lavoro, i pasti e la ricreazione.

56. *I nostri Religiosi siano fedeli e puntuali agli atti comuni, secondo l'orario stabilito dal Ca-*

pitolo Locale, a meno che abbiano ottenuto dal Superiore dispensa per giustificati motivi.

57. Le esenzioni ordinarie dagli impegni derivanti dalla osservanza delle Costituzioni e Regole devono essere sempre autorizzate dal Superiore; per quelle di maggior rilievo, il medesimo metta al corrente i Superiori Maggiori e si regoli secondo quanto da essi stabilito.

58. *Una volta alla settimana si leggano in comune le Costituzioni e Regole, nell'ora e nel luogo fissati dal Superiore con il suo Capitolo. I Religiosi ne approfondiscano la conoscenza anche con lo studio personale e il Superiore ne faccia oggetto delle sue esortazioni.*

59. *I membri delle nostre Comunità indossino, quale segno di consacrazione, l'abito proprio dell'Ordine, che è la veste talare semplice e modesta con fascia e colletto. Tuttavia in casa, richiedendolo la necessità e a giudizio del Superiore, possono deporlo; fuori casa, possono uniformarsi alle usanze approvate dall'Autorità Ecclesiastica locale, e i Fratelli possono indossare un abito civile con distintivo.*

60. I Religiosi ogni giorno, nei tempi e luoghi stabiliti, si riuniscano per la preghiera comune, che ci fa sentire figli dello stesso Padre e fratelli tra noi.

61. Si radunino per consumare i pasti in comune, in serenità di spirito e distensione d'animo, e per rinsaldare i vincoli dell'amore nella gioia dell'incontro; sull'esempio del Divino Maestro, reputino un onore servire i propri fratelli.

62. *Le nostre Case abbiano per la Comunità religiosa il refettorio, sulle cui pareti ci siano le immagini dell'Ultima Cena e del nostro Santo Fondatore. Pranzo e cena si comincino e si concludano con le preghiere di rito; all'inizio o anche alla fine del pranzo si ascolti in raccoglimento la lettura d'un passo della Sacra Scrittura; a cena si faccia pure una breve lettura.*

63. Ogni giorno i Religiosi partecipino, per quanto è consentito dai loro compiti, alla ricreazione fatta in comune che, oltre ad essere un necessario sollievo, è anche un ottimo mezzo per fomentare l'unione degli animi.

64. *Anche nelle conversazioni fatte a scopo di onesto svago, conservino il decoro religioso sia nella scelta degli argomenti che nel tono di voce; parlando con estranei cerchino di essere loro di edificazione seguendo in questo gli esempi e gli insegnamenti del Santo Fondatore.*

65. *Nelle nostre Case le varie attività siano distribuite saggiamente tra i Religiosi, in modo che ciascuno di essi, oltre al tempo consacrato alla vita spirituale e ai suoi doveri quotidiani, disponga di un po' di tempo per se stesso e per un conveniente sollievo.*

66. *I Religiosi amino e osservino il raccoglimento e il silenzio, che i Santi Padri definiscono alimento della vita interiore e custode di tutte le virtù; il Superiore con il suo Capitolo stabilisca i tempi e i modi di osservarli.*

67. *Uscendo di casa e rientrando, essi avvertano il Superiore e non trascurino la lodevole consuetudine di compiere un breve atto di pietà; dovendo recarsi lontano o rimanere assenti lungamente, gli chiedano la benedizione.*

68. Il Superiore Locale, per giustificati motivi di studio o di ministero o di riposo, ha facoltà di concedere ai propri Religiosi fino a otto giorni di assenza dalla Casa; il Preposito Provinciale fino a trenta giorni; per un'assenza più lunga si deve ricorrere al Preposito Generale.

69. Nessuno lasci la propria residenza per recarsi dal Preposito Generale o Provinciale, senza il loro permesso.

70. I nostri Religiosi, ospiti di altre Case, siano esempio di riserbo e di osservanza regolare; intervengano alle azioni comuni e dipendano in tutto dal Superiore della Casa che li ospita.

71. Quando i Religiosi sono in viaggio, di norma chiedano ospitalità alle nostre Case o, in assenza, ad altre Case religiose. Da parte nostra si tenga in debito onore l'ospitalità, e coloro che sono accolti da noi come ospiti siano trattati sempre con carità e religiosa semplicità.

72. Il Superiore conceda periodicamente ai propri Confratelli un adeguato svago. Tempi e

luoghi della vacanza annuale siano da lui stabiliti d'accordo con il Preposito Provinciale.

73. Durante i passeggi, le gite e i viaggi, tutti osservino sempre il decoro e il riserbo religioso e stiano alle eventuali disposizioni dell'Ordinario del luogo; evitino i luoghi di pubblico spettacolo e, in caso di necessità, si servano solo di locali di ristoro confacenti alla loro condizione.

74. Il Superiore non sia facile a concedere a sé o a gli altri di consumare i pasti e di pernottare presso estranei, anche se parenti o amici.

75. La corrispondenza in partenza e in arrivo passi attraverso il Superiore. Nello scrivere lettere, tutti si comportino secondo le norme della prudenza e discrezione religiosa.

76. I Religiosi, nelle lettere indirizzate al Preposito Generale al primo saluto aggiungano: «Benedicite»; scrivendo agli altri Confratelli, premettano al saluto le parole: «Benedictus Deus»; per gli appellativi si usino le espressioni di rispetto suggerite dalla buona consuetudine.

CAP. VII

VITA DI PIETA'

77. Fondamento della vita spirituale è la pietà, che è vita di intimità con Dio. « La Compagnia, esortava il nostro Santo Fondatore, si mantenga nella devozione; mancando la devozione, mancherà ogni cosa ».

78. Il Religioso, che vive nascosto con Cristo in Dio, gode di una profonda pace interiore, la quale non dipende dal giudizio degli uomini, ma dalla testimonianza della propria coscienza e da quella fiducia che, in ogni evenienza, si deve riporre in Dio.

79. Inseriti in Cristo con il santo Battesimo e divenuti veri adoratori di Dio in spirito e verità, facciamo in modo che la pietà compenetri tutta la nostra attività e questa non impedisca la interiore unione con Dio, ad imitazione del Divino Maestro che trascorse la sua vita terrena in intima unione con il Padre Celeste.

80. Coltiviamo la pietà liturgica, perchè la sacra Liturgia è il culmine a cui tende l'azione della Chiesa e la fonte da cui deriva la sua virtù; per mezzo di essa, noi rendiamo il massimo onore a Dio e attuiamo l'opera della redenzione nostra e dei fratelli.

81. *Nella celebrazione delle funzioni liturgiche, i Religiosi osservino le prescrizioni del Rito Romano secondo il nostro Calendario; tengano un atteggiamento ispirato a religiosa dignità, evitando soprattutto la fretta, così da presentarsi ai fedeli come buoni ministri del Signore.*

82. *Le funzioni liturgiche siano accompagnate dal canto gregoriano o da altro, accettato dalle lodevoli consuetudini dei luoghi. Il canto sia eseguito possibilmente sotto la direzione di un Religioso a ciò deputato, e in modo tale da favorire la devozione in chi lo esegue e in chi lo ascolta.*

83. Tutti i nostri Religiosi attendano con vero impegno alla lettura e alla meditazione della Sacra Scrittura; attingeranno così i principi sicuri della loro formazione spirituale, favoriranno grandemente la loro vita di pietà e si renderanno mag-

giormente disposti e preparati alle opere di apostolato.

84. Recitino ogni giorno il più perfettamente possibile, sia con la interna devozione dell'anima, sia con il comportamento esteriore, l'Ufficio Divino che, continuando l'azione sacerdotale di Cristo nella lode incessante al Padre per mezzo della Chiesa, è mezzo efficacissimo per la santificazione della giornata.

85. *Alla recita dell'Ufficio Divino sono strettamente obbligati i Sacerdoti e i Chierici « in sacris » a norma del Diritto canonico; gli altri Chierici professi solenni lo sono in forza di questa regola; i Chierici professi semplici, i Fratelli e i Novizi, recitino almeno Lodi, Vespro e Compieta. Le Comunità sono invitate a recitare in comune almeno qualche parte dell'Ufficio Divino.*

86. I nostri Sacerdoti celebrino la Santa Messa, mistero centrale della nostra Religione, con la massima devozione, studiandosi di estendere nella vita ciò che compiono sull'altare; coloro che non sono Sacerdoti, partecipino ogni giorno alla celebrazione dell'Eucarestia, offrendosi a Dio con

la Vittima divina e, possibilmente, cibandosi del Corpo di Cristo, sacramento di unità e pregustazione del convito celeste.

87. *Per manifestare visibilmente l'unità del Sacerdozio e rinsaldare i vincoli di fraternità, si raccomanda ai nostri Sacerdoti la concelebrazione, a norma delle prescrizioni rituali.*

88. *Nelle nostre Case ogni mese, in giorno fissato dal Calendario, venga celebrata e, ove possibile, concelebrazione, alla presenza di tutta la Comunità, una Messa votiva « De Spiritu Sancto » per il buon andamento, il progresso spirituale e lo sviluppo dell'Ordine.*

89. *Partecipando alla Santa Messa, i Religiosi indossino la cotta; accostandosi alla Comunione, congiungano alla riverenza esterna quella interiore; terminata la Messa si intrattengano in intimo colloquio con Dio.*

90. *Tutti abbiano in massimo onore il culto personale a Gesù Eucarestia e si rechino a visitarlo frequentemente; secondo la nostra lodevole consuetudine, terminato il pranzo, si portino in*

chiesa per un breve omaggio comune di adorazione e di ringraziamento.

91. Si accostino con frequenza al sacramento della Penitenza, poichè esso favorisce in sommo grado la conversione del cuore, nella riconciliazione con il Signore e la Comunità ecclesiale.

92. Sull'esempio di Cristo che volle subire la pena dei peccati degli uomini, integrino la penitenza sacramentale con altre opere di penitenza, offrendole ad espiatione dei peccati loro e del prossimo. Tuttavia ricordino sempre che la penitenza cristiana consiste innanzi tutto nella volontà di conversione, nella lotta contro il peccato e nel desiderio vivissimo di condurre la vita nuova nello Spirito Santo.

93. *Il Superiore dia ai Religiosi la massima libertà di accedere ad altri Confessori, oltre a quelli di cui al n. 413; almeno quattro volte l'anno procuri il Confessore straordinario per la Comunità.*

94. *I Religiosi ogni sera esaminino diligentemente la propria coscienza, essendo tale pratica*

anche ottima preparazione al sacramento della Penitenza. Sull'esempio poi del nostro Santo Padre, attendano con esame particolare all'acquisto di una virtù o all'estirpazione di un difetto; per riuscire più agevolmente in questo esercizio, ogni mese possono scegliersi un Santo come patrono, alla cui intercessione rivolgersi con preghiera quotidiana.

95. Tengano nel debito onore gli esercizi di pietà riconosciuti dalla veneranda tradizione della Chiesa e del nostro Ordine, procurando che essi, specialmente se fatti in comune, siano in armonia con la Liturgia e da questa prendano ispirazione.

96. La partecipazione ai Misteri della sacra Liturgia viene degnamente preparata dall'esercizio spirituale dell'orazione mentale. Tutti i nostri Religiosi vi attendano con ogni diligenza, cercando di apprendere sempre più perfettamente questa scienza, che rende capaci di unire la mente a Dio in sacro vincolo di amore.

97. Non si tralasci mai l'orazione mentale anche perchè, come dice S. Giovanni Crisostomo, senza di essa è impossibile condurre una vita vir-

tuosa e possedere nell'animo qualsiasi egregia dote. E' certo che nessuno si è reso illustre per vita e opere sante, senza essersi lungamente esercitato in essa; come pure nessuno è ritornato alla vita e ai costumi mondani, senza aver prima trascurato e abbandonato la meditazione.

98. Ogni giorno i Religiosi attendano per una ora all'orazione mentale, di cui almeno mezz'ora sia fatta in comune nel tempo e nel luogo stabilito dalla Comunità. I Superiori si preoccupino che ognuno abbia il tempo necessario per attendervi e procurino quanto è utile perchè se ne tragga il miglior frutto.

99. Poichè in via ordinaria è difficile, senza guida spirituale, assecondare convenientemente gli impulsi dello Spirito Santo, i nostri Religiosi abbiano in grande stima la direzione spirituale.

100. Per una revisione di vita e per un rinvigorimento spirituale, ogni Comunità si raccolga, possibilmente ogni mese, per un breve ritiro, secondo le modalità concordate nel Capitolo Locale.

101. Ogni anno si facciano gli Esercizi Spirituali, durante i quali i Religiosi, liberi da ogni altra attività, attendano in raccoglimento e con serio impegno al proprio profitto spirituale.

102. Nel giorno natale dell'Ordine, le nostre Comunità rinnovino i voti di castità, povertà ed obbedienza, durante la Messa celebrata « *pro gratiarum actione* », secondo le prescrizioni del Rituale. I singoli Religiosi poi sono invitati a rinnovarli privatamente ogni giorno durante il Divin Sacrificio, in unione alla Vittima Eucaristica.

103. Onorino di culto speciale la Santa Madre di Dio, figura e modello della Chiesa, per essere più intimamente uniti con il Salvatore Gesù; ne illustrino la missione ed i privilegi alla luce della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa; ne imitino le virtù e ne zelino il culto specialmente liturgico.

104. Ogni giorno recitino il santo Rosario, possibilmente in comune, e invocino il celeste patrocinio della Beata Vergine Maria sotto il titolo di « *Madre degli orfani* », specialmente il giorno ventisette di ogni mese.

105. I nostri Religiosi realizzeranno in modo più sicuro la loro vocazione se interporranno l'intercessione del Fondatore e Padre S. Girolamo e seguiranno fedelmente gli insegnamenti e gli esempi di Lui che, superate le attrattive del mondo, scelse la via di Gesù Crocifisso e diede la vita per il servizio dei poveri.

106. *Il giorno otto di ogni mese, il Santo Fondatore venga onorato con speciali atti di pietà; sia cura di tutti diffonderne la conoscenza e il culto. Sull'esempio di Lui, sia mantenuta viva la devozione tradizionale dell'Ordine agli Angeli Custodi.*

CAP. VIII

CARITA'

107. I nostri Religiosi progrediscano ogni giorno nella carità che è legge fondamentale della vita cristiana e vincolo di perfezione. Si preven- gano gli uni gli altri con mutuo rispetto, improntato a grande semplicità, tenendo presente l'età, l'autorità e l'ufficio di ciascuno, e ricordando che tutti sono membri di un solo corpo, uniti tra loro dal vincolo di carità più stretto di ogni altro legame di parentela o di patria.

108. *Tutti, e specialmente i Superiori, siano anche nell'aspetto esterno piuttosto miti e sereni che gravi e austeri; siano benigni con chiunque, non rifiutando mai ad alcuno i segni dell'amore fraterno; evitino ogni espressione e atteggiamento lesivi della carità; sappiano anzi usare maggiore dolcezza e bontà con coloro che li hanno offesi.*

109. Poichè la nostra vita comunitaria esige la vera fraternità spirituale, sentano il dovere di

aiutarsi vicendevolmente con la conversazione spirituale e la mutua edificazione, togliendo quei difetti che sono di danno alla Comunità o ai singoli membri.

110. *Memori del precetto evangelico della correzione fraterna e mossi da sincera amicizia, essi non tralascino di correggere il confratello che avesse commesso qualche mancanza, usando sempre in ciò delicatezza e carità per agevolarne lo emendamento.*

111. *Usino discrezione nel parlare con estranei della vita interna e delle persone dell'Ordine; quando, per gravi ragioni, dovessero ricorrere al loro consiglio, si attengano alle esigenze della prudenza e della carità.*

112. *Facilmente saremo inquieti e sospettosi e dimenticheremo di attendere a noi stessi se, con animo critico, ci interesseremo dei detti e delle azioni degli altri. Se non urge il dovere di ufficio o la carità, cerchiamo di tacere quando si tratta dei difetti altrui, tronchiamo il discorso o cambiamolo prudentemente; diffondiamo la pace e la con-*

cordia, parlando piuttosto di quanto può essere di comune edificazione.

113. *Evitiamo con cura i giudizi temerari e siamo cauti prima di ammettere quei sospetti che possono insinuarsi importunamente nell'animo nostro; e di fronte alle evidenti mancanze degli altri, rattristiamoci e chiediamone a Dio l'emendamento con assidua preghiera.*

114. *Quando per nostra debolezza e fragilità ci sentiamo provocati ad impazienza e sdegno verso qualche fratello, per non turbare la pace, poniamo un freno risoluto alla lingua e non lasciamoci trascinare dalla collera a dire cosa della quale, ritornata che sia la serenità, abbiamo poi a pentirci. Saremo felici se sapremo sopportare, per amore di Gesù Cristo, le ingiurie e i disprezzi.*

115. *La carità sia praticata non soltanto tra i Confratelli della stessa Comunità, ma anche tra una Comunità e l'altra. Pertanto, le Case che hanno larghezza di persone e di mezzi, vengano volentieri in aiuto di quelle più bisognose o in condizioni di particolare necessità. Lo stesso si faccia tra Provincia e Provincia.*

116. Se c'è una circostanza in cui dobbiamo manifestare speciale amore ai Confratelli, è quando essi si ammalano. In tale evenienza facciamo in modo che nulla manchi loro, a costo anche di gravi sacrifici.

117. *Per la cura dei malati, in ogni Casa ci siano possibilmente, ad uso di infermeria, locali appositi fuori della clausura. All'infermeria sia preposto un Religioso animato da vero amore per i Confratelli, il quale si preoccupi di favorirne la guarigione, osservando diligentemente le prescrizioni del medico; in mancanza di Religioso infermiere, i Superiori possono avvalersi dell'opera di altra persona.*

118. *Il Religioso gravemente ammalato non venga mai lasciato solo; Padri e Fratelli si avvicino, anche con sacrificio, per assisterlo amorevolmente. All'occorrenza, non si esiti a ricoverare il malato in ospedale o in casa di cura.*

119. *Si abbia anche particolare cura spirituale del malato. Aggravandosi la malattia, gli vengano somministrati tempestivamente l'Unzione degli Infermi e il Santo Viatico e impartita la Benedizio-*

ne papale « in articulo mortis ». Il Superiore solleciti per lui preghiere dai Religiosi anche di altre Case.

120. L'amore unisce i Religiosi in vita e in morte. Perciò sia nostro impegno suffragare le anime dei nostri Confratelli che hanno lasciato la vita terrena, perchè il Signore li unisca a Sè per sempre nella Patria celeste.

121. *Appena muore un Religioso o un Novizio o un Aggregato all'Ordine (n. 252), il Superiore ne informi subito tutte le Comunità, per sollecitare i suffragi prescritti dal numero seguente, e compia quanto è stabilito dal Rituale per tale evenienza. Procuri inoltre che se ne conservi la pia memoria, delineandone un opportuno profilo da pubblicare sulla « Rivista dell'Ordine ».*

122. *In ogni Casa tutti i Religiosi recitino in comune l'Ufficio dei Defunti; i Sacerdoti applichino una santa Messa; tutti gli altri partecipino ad una Messa di suffragio. La Messa esequiale sia possibilmente concelebrata.*

123. *In ogni Comunità religiosa si celebri mensilmente una Messa in suffragio dei nostri Religiosi, Aggregati, Parenti e Benefattori defunti. Nel mese di novembre tale Messa sia celebrata con maggiore solennità e con la partecipazione di tutta la Comunità.*

124. *La divina chiamata che ci ha indotti a lasciare volontariamente la nostra famiglia, non ci impedisce di continuare ad amare i genitori e i parenti, sia vivi che defunti, e di ricordarli con affettuosa preghiera. I Superiori permettano ai loro Religiosi di celebrare o di fare applicare alcune Messe per i loro cari, nel corso dell'anno.*

125. *Debbono essere sempre ricordati i nostri Benefattori sia vivi che defunti, con sentimenti di gratitudine e specialmente con l'offerta di preghiere comuni e private.*

MORTIFICAZIONE

126. Tutti i Religiosi abbiano in somma stima la mortificazione; se per ogni fedele essa è un dovere, in forza di un precetto divino, lo è a maggior ragione per coloro che, professando i consigli evangelici, hanno scelto come norma fondamentale della loro vita il seguire Gesù, rinnegando se stessi, prendendo la propria croce e partecipando ai suoi patimenti.

127. Mentre esortiamo vivamente i Religiosi a praticare la mortificazione volontaria, abbracciata nei limiti consentiti dall'obbedienza, indichiamo alcune osservanze penitenziali comuni, a cui tutti sono obbligati.

128. *I nostri Religiosi osservino i digiuni stabiliti dalla Chiesa; inoltre digiunino nei giorni che precedono la ricorrenza della festa del Santo Fondatore, la solennità del « Corpus Domini » e la festa della Beata Vergine Maria, Madre degli*

orfani; come pure nel giorno precedente l'apertura del Capitolo Generale.

129. *Al venerdì attendano alla meditazione della Passione e Morte del Signore; in più, ogni Famiglia religiosa determini una forma comunitaria di penitenza, tenendo presenti le indicazioni dell'autorità ecclesiastica.*

130. *Nel periodo quaresimale, oltre a quanto suggerito nel numero precedente, vivano una più intensa vita di sacrificio e di raccoglimento; al venerdì è lodevole tradizione praticare l'esercizio della « Via Crucis ». Per maggiormente conformarsi a Gesù povero e crocifisso, si consiglia lo spogliamento volontario di ogni oggetto non strettamente necessario, che possano avere presso di sé.*

131. *Ottima pratica di mortificazione e mezzo indispensabile per l'unione con Dio e la custodia di tutte le virtù è l'osservanza esatta del silenzio, soprattutto nei luoghi riservati ai Religiosi.*

132. *Il lavoro è mezzo di vera mortificazione; infatti il quotidiano impegno al servizio delle ani-*

me, particolarmente dei giovani, lo studio e le opere manuali, sono esercizio di penitenza e aiuto per seguire la via del Crocifisso.

133. *Anche nel cibo e nel vestito i Religiosi amino la mortificazione, accettando di buon grado quanto la Comunità provvede. Durante la mensa si eviti ogni atteggiamento poco consono alla modestia religiosa.*

134. *Un utile esercizio di umiltà e di mortificazione, conforme alle nostre tradizioni, è anche quello di accusare dinanzi alla Comunità le proprie colpe.*

135. *I nostri Religiosi accettino da Dio con animo sereno e riconoscente tutte le prove fisiche, come le malattie, la vecchiaia, i disagi vari, e quelle morali, come gli insuccessi, le contrarietà e le difficoltà nella stessa vita interiore, in spirito di oblazione e di espiazione con Cristo Crocifisso. A Lui in modo specialissimo si uniscano nell'offerta degli ultimi momenti della vita e di quello della morte, nell'attesa del compimento definitivo del mistero pasquale di Cristo.*

CAP. X

APOSTOLATO

136. Poichè l'apostolato è parte essenziale della nostra vita religiosa e la deve compenetrare in ciascuno dei suoi elementi, divenendone alimento e sostegno, i nostri Religiosi, animati da grande zelo, consacrino alla salvezza delle anime le loro energie fisiche e morali; sappiano che il loro apostolato è tanto più efficace quanto più profondamente attingono alle sorgenti della vita interiore e quanto più intima è la loro unione con Gesù Cristo, perchè «Cristo opera in quegli strumenti che si lasciano guidare dallo Spirito Santo».

137. I Religiosi, nell'esercizio del loro apostolato, conservino integro lo spirito dell'Ordine, dipendano dai Superiori e osservino fedelmente le Costituzioni e Regole; mossi esclusivamente dalla carità di Cristo e dallo zelo per le anime, dimostrino un totale distacco dalle cose terrene e dai personali interessi; sull'esempio del Salvatore, rivolgano di preferenza le loro attenzioni più delicate ai poveri, ai derelitti, ai malati, ai sofferenti di ogni genere.

138. In particolare, seguendo l'esempio di S. Girolamo e fedeli alle tradizioni dell'Ordine, il quale fin dalle origini esercitò in modo eminente la missione di istruire ed educare cristianamente i giovani, in primo luogo gli orfani, abbraccino con religioso entusiasmo questa forma di apostolato, tenendo presente la sua singolare nobiltà e l'incidenza dell'educazione sul progresso della vita sia individuale che sociale.

139. Prediligano l'apostolato della Dottrina Cristiana, così caro al nostro Fondatore, e lo considerino strumento insostituibile di evangelizzazione e di educazione, con cui si dà luce e forza alla fede; preparino i laici, specialmente giovani, ad offrire la propria opera in qualità di catechisti; favoriscano e promuovano nelle nostre Case incontri spirituali ed ogni altra iniziativa di apostolato, che contribuisca all'animazione dell'ordine temporale con lo spirito del Vangelo.

140. Ogni Comunità, per il suo particolare inserimento nella Chiesa locale, nutra un senso di filiale rispetto per il Vescovo e ne asseconi, nei limiti del possibile, le richieste e i desideri, in spirito di cordiale collaborazione, tenendo pe-

rò sempre presenti le caratteristiche essenziali dell'Ordine e le esigenze delle Costituzioni; inoltre, favorisca la fraterna collaborazione anche con le altre Comunità ecclesiastiche e religiose.

141. Poichè l'apostolato può esercitare tutta la sua efficacia solo se sostenuto da adeguata formazione, i Superiori promuovano la preparazione spirituale, dottrinale e tecnica dei Religiosi, quale è richiesta dalle circostanze storiche e sociali in cui deve svolgersi la loro attività, procurando i mezzi necessari e tenendo presente che possono diventare sostegni validissimi dell'apostolato anche i mezzi di comunicazione sociale.

ISTITUTI DI EDUCAZIONE

142. I nostri Religiosi attendano all'educazione della gioventù con amore e dedizione, sicuri di realizzare il fine della vocazione somasca; ne assumano i vari uffici ed impegni con spirito di fede, memori delle parole evangeliche: « Qualunque cosa avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatta a me »; lavorino con senso di responsabilità, coscienti di offrire un contributo prezioso per l'edificazione del Corpo Mistico di Cristo e per il progresso dei popoli.

143. Animati da genuino spirito evangelico, seguendo l'esempio di S. Girolamo e fiduciosi nella Divina Provvidenza, favoriscano i più bisognosi di cure educative, i più disagiati, e soprattutto per questi abbiano benevolenza ed attenzioni paterne.

144. L'attività dei nostri Istituti abbia continuamente presente il fine dell'educazione cristiana, che consiste nell'aiutare i giovani a sviluppa-

re, parallelamente alla loro personalità, i germi dell'uomo nuovo « rinato in Cristo » nel Battesimo e a formarsi una mentalità illuminata dalla fede. Perciò tutto sia orientato verso questo fine e sia permeato dallo spirito di Cristo, che eleva e santifica ogni valore umano; e tutti, Religiosi e Collaboratori laici, sentano la responsabilità di questo chiaro orientamento educativo.

145. In conformità alla nostra tradizione, teniamo presenti i principi educativi derivati dagli esempi del Santo Fondatore, il quale, ispirando la sua azione formativa al Vangelo e facendosi piccolo con i piccoli, visse sempre in mezzo ai suoi fanciulli con amore e tenerezza di padre, per meglio conoscere, educare ed aiutare ciascuno nella preparazione alla vita; e mettendo a fondamento della sua opera educativa la conoscenza e la pratica della Dottrina Cristiana, indicò nello studio e nel lavoro i mezzi sicuri e dignitosi per il sostentamento materiale e la perfezione morale.

146. Si dia la massima importanza alla formazione religiosa degli alunni, sollecitando la loro attiva adesione; si porga loro il nutrimento vivo della catechesi, della vita liturgica ed eucari-

stica, della preghiera personale e comunitaria e degli interessi apostolici e missionari; si procuri di individuare le attitudini e le tendenze dei giovani per orientarli nella loro scelta vocazionale; si parli spesso della missione sacerdotale e religiosa, tenendo presente che l'esempio quotidiano di una vita, integralmente vissuta nella carità e nella generosità, rappresenta per i giovani lo stimolo più forte a vivere secondo le esigenze del Vangelo.

147. Poichè l'apostolato della Scuola risponde ad una delle più vitali esigenze della Chiesa, i nostri Religiosi curino che le scuole siano comunità giovanili pervase di spirito di carità e di libertà; impartiscano un'istruzione accurata ed adeguata, formino il giudizio, la sensibilità e il senso di responsabilità degli alunni, perchè sappiano assumere atteggiamenti autenticamente cristiani in ogni situazione.

148. *Si miri a contemperare la formazione intellettuale con una adeguata formazione umana, valorizzando anche le attività parascolastiche; si organizzino riunioni per discutere argomenti formativi e di attualità; si formino i giovani ad un*

saggio uso del tempo libero e si guidino ad incontrarsi fruttuosamente con altri giovani e ad inserirsi in altri ambienti, portando ovunque una valida testimonianza cristiana.

149. Tenendo presente il carattere di sussidiarietà degli Istituti di educazione in rapporto all'ambiente familiare e sociale degli alunni, i nostri Religiosi si impegnino alla conoscenza di tale ambiente, armonizzino con esso l'opera educativa e preparino i giovani in modo che vi si possano inserire con matura coscienza della loro dignità e dei loro compiti.

150. Le norme pratiche particolari che reggono la vita, il funzionamento e i compiti degli Educatori e degli Alunni dei nostri Istituti di educazione, siano fissate in appositi Regolamenti, da aggiornarsi secondo le esigenze dei tempi.

151. *Oltre ai tradizionali Istituti di educazione, l'Ordine può anche assumere la direzione di Istituti speciali, a cui affluiscono alunni che presentano particolari difficoltà educative e scolastiche e necessitano perciò di ambiente adatto e di personale specializzato.*

152. *Qualora l'Ordine fosse invitato ad assumere la direzione di Seminari diocesani, nel governo di essi i Superiori si ispirino ai principi pedagogici della nostra tradizione e seguano le norme impartite dall'Autorità ecclesiastica.*

153. *Il Padre Rettore è il responsabile di tutta l'attività dell'Istituto e ne guida l'orientamento educativo; è suo compito realizzare una sincera collaborazione di tutti gli Educatori, distribuire le singole mansioni, assumere il personale laico, ammettere i nuovi alunni, allontanare i non idonei e mantenere i normali contatti con le loro famiglie.*

154. *Il Padre Spirituale è il collaboratore ordinario del Padre Rettore per la formazione spirituale degli alunni e per l'organizzazione delle attività religiose; deve curare l'istruzione religiosa e l'attiva iniziazione alla preghiera e alla vita liturgica, attraverso le esortazioni collettive e il colloquio individuale, con la collaborazione di tutti gli altri Educatori, specie se Religiosi e Sacerdoti.*

155. *Il Padre Preside è il collaboratore immediato del Padre Rettore nel settore dell'attività scolastica; è suo compito fondere in unità armonica tutto il complesso degli studi da lui dipendente, e curare che i singoli Insegnanti siano sensibili alle esigenze pedagogiche dell'apostolato cristiano della scuola e collaborino con lui, nella piena consapevolezza della loro dignità e della funzione educativa e didattica che compiono.*

156. *Il Padre Ministro è il religioso che, in diretta collaborazione con il Padre Rettore, cura la disciplina e l'ordine, che tanto favoriscono il rendimento scolastico e la stessa vita spirituale degli alunni, e coordina l'attività degli altri Educatori per la retta formazione umana e civica dei giovani.*

157. *L'assistenza diretta dei vari gruppi di ragazzi viene generalmente affidata a giovani religiosi o laici, i quali sono i collaboratori del Padre Ministro; essi devono essere preparati al loro compito e seguiti nell'esercizio del medesimo, perchè gravi e delicate sono le loro responsabilità.*

158. *Nei locali dei nostri Istituti sia esposta l'immagine del Santo Fondatore, allo scopo di conservarne la memoria e di eccitarne la devozione nei giovani.*

159. *Ogni Istituto segua i propri alunni anche dopo il compimento degli studi o della preparazione professionale, soprattutto attraverso la Associazione degli Ex-alunni, la cui erezione è vivamente raccomandata. La responsabilità del suo funzionamento sia affidata ad un Religioso, che ne segua da vicino l'attività e la orienti verso il raggiungimento di finalità umane e soprannaturali.*

CAP. XII

MINISTERO SACERDOTALE

160. I nostri Sacerdoti partecipi, in virtù della ordinazione, dell'unico ed eterno sacerdozio di Cristo, sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino; nello esercizio di questi ministeri fanno parte in certo qual modo del Collegio Presbiterale del Vescovo e sono suoi collaboratori.

161. La più stretta collaborazione con il Vescovo si manifesta nel ministero parrocchiale, che l'Ordine assume talvolta a beneficio di una porzione del Popolo di Dio, per edificarvi una Comunità di fede e di amore, pervasa di spirito missionario.

162. Nell'adempire il mandato del Signore « Predicate il Vangelo, a ogni creatura », i nostri Sacerdoti non si fidino dei mezzi dell'umana sapienza, nè si limitino ad esporre la Parola di Dio in termini astratti, ma applichino la perenne verità del Vangelo alle circostanze concrete della vita.

163. Collaboratori del Signore nell'opera di santificazione, come buoni dispensatori della multiforme grazia di Dio, amministrino con zelo i Sacramenti, attraverso i quali i fedeli si uniscono a Cristo sofferente e glorioso. Ordinati per la Eucarestia, ne facciano il centro della loro vita e del loro ministero, e nello spirito di Cristo Pastore, mettano a disposizione dei fedeli il loro tempo e le loro energie.

164. *Sappiano unire all'esercizio dei vari ministeri, e specialmente a quello della Parola, la testimonianza della vita, poichè sulle anime più che le parole incidono gli esempi.*

165. *Sia loro cura favorire la vita liturgica con intensa azione pastorale, perchè i fedeli vi partecipino nel modo più consapevole e attivo.*

166. *Nessuno sia presentato all'Ordinario del luogo per ottenere la giurisdizione ad ascoltare le confessioni dei fedeli, senza la previa autorizzazione scritta del Preposito Provinciale, al quale spetta giudicare dell'idoneità del candidato (n. 358, § 2).*

167. *I Sacerdoti siano solleciti nell'accorrere al confessionale appena chiamati, e accettino volentieri di esercitare questo ministero presso gli Istituti per giovani, specialmente orfani; quanti accedono al confessionale trovino uguale accoglienza, ispirata a paterna bontà e pazienza.*

168. *Sappiano che l'efficacia del ministero dipende molto dalla serietà e attualità della loro preparazione; studino quindi assiduamente la Sacra Scrittura, i Santi Padri e i documenti del Magistero ecclesiastico, e si tengano aggiornati sullo sviluppo delle scienze teologiche e sociali.*

169. *A questo scopo è utile anche la riunione di studio sulle discipline ecclesiastiche, che si deve tenere ogni mese nelle nostre Case, secondo le indicazioni del Calendario, e alla quale partecipano di norma anche i Chierici studenti di teologia. Se nelle Case più piccole non si potesse tenere tale riunione, i nostri Sacerdoti partecipino a quella del Clero diocesano.*

170. *Le norme riguardanti l'erezione di una parrocchia, la presentazione al Vescovo del Religioso scelto a governarla, la sua investitura, i suoi*

diritti e doveri, nonchè le modalità cui attenersi quando la parrocchia si rende vacante, sono previste dal Diritto comune e dalle disposizioni particolari di ciascuna Diocesi.

171. *Il Parroco e quanti collaborano con lui rimangono vincolati all'osservanza regolare, per quanto tale osservanza può coesistere con i doveri inerenti al loro ufficio.*

172. *I nostri Parroci istruiscano il gregge loro affidato con la predicazione della Parola di Dio in tutte le sue forme e specialmente con l'insegnamento catechistico. Questo venga impartito convenientemente sia ai fanciulli che agli adulti, affinchè giungano alla conoscenza del mistero della salvezza.*

173. *Nello spirito di S. Girolamo, si sentano particolarmente stimolati alla cura della gioventù e favoriscano ogni iniziativa intesa a formarla cristianamente; amino di intenso amore e soccorrano i poveri e i bisognosi nei quali si realizza più perfettamente la presenza del Signore; curino con sommo zelo i malati, visitandoli frequentemente e ricordando loro che con la malattia*

essi sono uniti in modo speciale a Cristo che soffre e redime; rechino loro il conforto dei Sacramenti e li dispongano con carità all'incontro con Cristo.

174. Sollecitino la collaborazione dei laici, affinché, prendendo coscienza della loro funzione sacerdotale, profetica e regale, essi partecipino alla missione salvifica della Chiesa, soprattutto attraverso le forme associate di apostolato e, secondo l'indole secolare loro propria, operino nell'ordine temporale la consacrazione del mondo a Dio.

175. Benchè la cura delle anime nelle parrocchie sia affidata al Parroco ed ai suoi Cooperatori, tutti gli altri Sacerdoti della Comunità debbono collaborare con loro, specialmente nella predicazione della Parola di Dio e nell'amministrazione dei Sacramenti.

176. I beni che vengono al Parroco a beneficio della Parrocchia appartengono alla Parrocchia stessa, altrimenti egli li riceve come gli altri Religiosi. Nonostante il voto di povertà, egli può ricevere, raccogliere e amministrare elemosine per

le necessità dei parrocchiani, per le scuole e le opere parrocchiali; parimenti, rispettata la volontà degli offerenti, può erogare elemosine a suo prudente giudizio, sempre però sotto la vigilanza del Superiore. Invece tocca al Superiore amministrare le offerte destinate alla costruzione e ai lavori di restauro o di abbellimento della chiesa, tenuto conto di eventuali convenzioni particolari.

177. Poichè l'edificio sacro aiuta i fedeli ad elevare una lode sempre più perfetta a Dio, nella costruzione e nel restauro delle nostre chiese si esiga il maggior decoro possibile, osservando diligentemente le disposizioni vigenti sull'arte sacra.

178. Per la conservazione della Santissima Eucarestia e degli Olii degli Infermi, si stia alle norme del Diritto comune. Le Reliquie siano collocate in luogo decoroso e vengano esposte ed onorate specialmente nella loro festa liturgica.

PARTE SECONDA

FORMAZIONE DEI RELIGIOSI

179. Tutta l'opera della formazione tende ad aiutare i candidati alla vita religiosa nel nostro Ordine a conformarsi più intimamente a Gesù Cristo, secondo la grazia della vocazione, nel suo triplice aspetto religioso, clericale e apostolico, crescendo nella fede, nella speranza e nella carità.

180. Una integrale formazione religiosa deve abbracciare la persona in tutte le sue manifestazioni intellettuali, affettive e pratiche, sia nell'ordine naturale che in quello soprannaturale, e deve svilupparsi secondo i principi della gradualità e della simultaneità, adeguandosi alle caratteristiche personali e alle esigenze dei luoghi.

181. La progressiva conformazione a Cristo trae alimento, come da ricchissima fonte, dalla lettura e meditazione della Parola di Dio, dalla preghiera, dalla partecipazione attiva al Mistero di Cristo, presente nella Chiesa, mediante i Sacramenti, specialmente l'Eucaristia, e dalla filiale devozione alla Madre di Dio e Madre nostra.

182. I nostri giovani siano aiutati a conoscere e praticare il modo proprio del nostro Ordine di servire Cristo, e imparino a stimare questa vocazione come dono di Dio, seguendola fedelmente e conformandosi allo spirito di S. Girolamo; siano pure aiutati a comprendere che il rinnegamento di sè, soprattutto nella generosa osservanza delle Costituzioni e Regole, è condizione di ogni crescita umana e soprannaturale.

183. Siano gradualmente avviati al senso di responsabilità, sia nell'esercizio più attivo e spontaneo della vita spirituale, intellettuale e disciplinare, sia nei vari esperimenti apostolici, sotto la prudente guida del Superiore.

184. Abbiamo una appropriata conoscenza sia delle condizioni dei tempi e degli uomini, sia dei bisogni della Chiesa, ed imparino ad usare con equilibrio tutto ciò che il progresso e la scienza offrono, ad integrazione della loro formazione.

185. La disciplina, che è parte necessaria della formazione per acquistare equilibrio e maturità ed è insieme sostegno della vita comune e della carità, sia praticata in modo che i giovani

accolgano l'autorità per intima convinzione, per dovere di coscienza e per motivi soprannaturali.

186. Tutti i Religiosi preposti all'educazione dei giovani si distinguano per integrità di vita, solida dottrina, prudenza ed equilibrio, entusiasmo per la vocazione, e abbiano una adeguata formazione spirituale e pedagogica, congiunta ad una conveniente esperienza pastorale. Poichè dal loro esempio dipende in gran parte l'esito della formazione, dimostrino unità di spirito e di azione tra loro e una grande fedeltà al Magistero della Chiesa, nel cui nome esercitano il loro ministero, inculcando tale fedeltà nell'anima dei giovani.

187. I rapporti tra Superiori ed Alunni si fondino sulla fiducia reciproca, in un dialogo leale e discreto, nel quale i giovani si manifestino sinceramente, in modo che il consenso e l'obbedienza siano più convinti e responsabili, e ogni giorno più si sviluppino tra gli uni e gli altri perfetta comunione di anime.

188. Collegio vocazionale e Probandato, Noviziato, Studentato per i Chierici e Juniorato per

i Fratelli costituiscono i diversi periodi della formazione dei nostri Religiosi.

189. Le norme particolari per l'attuazione di questi principi, in ogni periodo della formazione, sono indicate nella nostra « Ratio Institutionis religiosae ».

COLLEGIO VOCAZIONALE E PROBANDATO

190. I nostri Religiosi hanno il dovere di dare incremento alle vocazioni, soprattutto chiedendo al Padrone della messe che mandi operai, e dando testimonianza di vita vissuta nella gioia e nella carità fraterna. Inoltre, devono collaborare a tutte le iniziative promosse a tale scopo, cooperando alla formazione cristiana dei giovani e attingendo anche alle moderne risorse della psicologia e della sociologia, in modo da aiutarli a scoprire e seguire generosamente la loro vocazione.

191. *Allo scopo di suscitare nei Religiosi il senso della responsabilità circa il problema delle vocazioni, e di dare una organizzazione concreta ed efficiente alla ricerca delle medesime, il Preposito Provinciale scelga un Religioso idoneo a svolgere con zelo e discrezione tale attività. Il lavoro dei Promotori Provinciali sia coordinato da un Promotore Generale.*

192. I giovani che dimostrano una certa propensione alla nostra vita o che manifestano buo-

ne attitudini, siano accolti, durante il corso degli studi medi inferiori, in Istituti idonei o Collegi vocazionali, sino a quando abbiano raggiunto una sufficiente preparazione per essere ammessi al Probando.

193. Lo scopo del Collegio vocazionale è di orientare il giovane ad un generoso servizio a Cristo e ai fratelli, nella progressiva scoperta della propria vocazione.

194. *Nel Collegio vocazionale, il giovane sia avviato all'esercizio di quelle virtù che lo inseriscono efficacemente nella forma di vita a cui Dio lo chiama. I Superiori creino un ambiente di vita adatto alle esigenze dell'età e tengano presente la necessità di una graduale esperienza delle realtà umane, che favoriscono lo sviluppo normale della personalità, soprattutto sul piano affettivo.*

195. *Con l'aiuto di una appropriata direzione spirituale, si favorisca lo sviluppo graduale della formazione, che prepari a seguire Cristo Redentore con animo generoso e cuore puro. Sia particolarmente curato l'avviamento alla Liturgia*

della Parola, eucaristica e penitenziale, e alla preghiera personale, affinché tutta la vita del giovane sia animata da un atteggiamento spirituale attivo.

196. Terminato il periodo di formazione nel Collegio vocazionale, i giovani siano accolti nella casa di Probando, dove essi compiano il corso degli studi medi superiori e perseguano una maturazione umana, affettiva e religiosa, in un graduale passaggio dalla vita del mondo a quella propria del Noviziato.

197. *Nel Probando con discrezione si favorisca l'accostamento adeguato al fine, allo spirito e ai ministeri dell'Ordine, così da rendere possibile il manifestarsi e il maturare della vocazione.*

198. *Il corso degli studi, per tutto il periodo che precede il Noviziato, sia organizzato in conformità ai programmi scolastici fissati dalla Autorità Ecclesiastica dei diversi Paesi e in modo che sia facilitato il conseguimento di titoli legali adeguati.*

199. Per gli Aspiranti Fratelli, si seguano le norme del Diritto comune circa il Postulato.

200. Tutta l'attività formativa del Collegio vocazionale e del Probandato si svolga in stretta unità di spirito e di azione, sotto la guida del Padre Rettore, coadiuvato dal gruppo degli Educatori, e secondo particolari Regolamenti, che tengano conto delle diverse caratteristiche dei luoghi, a norma del (n. 367, 5°).

201. *Il candidato che aspira ad essere ammesso al Noviziato, ne faccia domanda al Preposito Provinciale, al quale il Superiore Locale, dopo essersi assicurato che esistano tutte le condizioni richieste dal Diritto comune per la valida e lecita ammissione, invierà anche una dettagliata relazione contenente dati e informazioni utili.*

202. *Tutti gli atti che riguardano l'ammissione al Noviziato siano diligentemente conservati nell'Archivio della Provincia; copia di essi venga tempestivamente inviata al Preposito Generale e alla Casa di Noviziato.*

NOVIZIATO E PROFESSIONE

203. Il Noviziato è il periodo di formazione, durante il quale l'aspirante alla vita religiosa, sotto la guida del Padre Maestro, approfondisce e matura la propria vocazione. Esso ha inizio con la consegna del Crocifisso e del libro delle Costituzioni e Regole, secondo il nostro Rituale.

204. Spetta al Preposito Generale, col consenso del Consiglio, costituire il Noviziato, determinarne le modalità relative alle condizioni di vita e fissarne la sede in una Casa autonoma o in altra Casa; costituire, se il caso lo richiede, più Noviziati nella stessa Provincia, sentito il Preposito Provinciale interessato; e, in via eccezionale, autorizzare il candidato a compiere validamente il Noviziato in una Casa diversa da quella del Noviziato, però sotto la direzione di un Religioso esperto che faccia le veci del Maestro dei Novizi.

205. Quanto viene detto sul Noviziato riguarda sia i Chierici che i Fratelli; tuttavia agli uni e agli altri siano impartite una istruzione e una formazione spirituale adeguate ai loro compiti.

206. Il Padre Maestro, che è responsabile della formazione dei Novizi, sia Sacerdote di età non inferiore ai trentacinque anni e dotato di grande saggezza, carità e pietà; è suo compito dare loro una formazione religiosa corrispondente alle finalità dell'Ordine, nello spirito delle Costituzioni e Regole, aiutandoli a superare gli ostacoli che impediscono il graduale progresso nella virtù, e stimolando in essi un intenso amore al genere di vita che hanno scelto.

207. Qualora il numero dei Novizi o altra causa lo richieda, il Padre Maestro sia coadiuvato da un Vicemaestro, di età non inferiore a trent'anni, e possa anche avvalersi della collaborazione di persone particolarmente esperte, d'intesa con i Superiori Maggiori.

208. La formazione specifica dei Novizi si consegue con l'assidua meditazione della Parola di Dio, la celebrazione dell'Eucarestia, lo studio

delle Costituzioni e Regole e della teologia dei consigli evangelici, la pratica della vita religiosa e delle attività corrispondenti al fine dell'Ordine (n. 181).

209. Tutto ciò che si riferisce all'ordinaria attività del Noviziato è contenuto nel « Regolamento dei Novizi ».

210. Per quanto il carattere peculiare del Noviziato esiga per i Novizi una certa separazione dagli altri membri della Casa, tuttavia sono consentiti, a giudizio del Padre Maestro, rapporti con i medesimi, con Religiosi di altre Comunità ed anche con estranei.

211. Benchè durante il Noviziato siano sospesi i corsi normali degli studi, sono tuttavia raccomandate talune attività culturali e pratiche atte a favorire la formazione personale dei Novizi, per una conoscenza amorosa di Dio e per lo sviluppo di una più profonda vita di fede.

212. Nell'anno di Noviziato si possono inoltre inserire uno o più periodi apostolici formativi, con esperimenti corrispondenti alla fisionomia

dell'Ordine, da trascorrere in altra Casa, nel tempo e nella forma che il Padre Maestro, col consenso del Superiore Maggiore competente, giudichi più opportuni. Detti periodi possono riguardare uno o più Novizi o anche l'insieme di essi.

213. *I Superiori Maggiori seguano il lavoro formativo dei singoli Novizi sia con frequenti contatti diretti, sia tramite le relazioni trimestrali inviate loro dal Padre Maestro; la Comunità della Casa di Noviziato sia sufficientemente informata sul comportamento esterno dei Novizi.*

214. La durata del Noviziato è di dodici mesi. Le assenze dal Noviziato, che superino complessivamente i tre mesi, rendono il Noviziato invalido. Per assenze inferiori a tre mesi, è compito del Superiore Maggiore competente, sentito il parere del Maestro dei Novizi, di deliberare nei singoli casi sulla convenienza o meno di completare tale assenza, avuto riguardo alla causa della medesima.

215. Il Novizio può liberamente lasciare il Noviziato. Il Preposito Provinciale può dimettere il Novizio, che sia riconosciuto non idoneo a por-

tare gli oneri della vita religiosa e non dia chiari segni di buona indole e di perseveranza, dopo averlo interrogato e ascoltato.

216. Il Noviziato si conclude con l'assunzione da parte del Novizio di un vincolo temporaneo, che di norma è la Professione semplice dei voti di castità, povertà ed obbedienza ed eccezionalmente una Promessa di fedeltà all'Ordine, e con la vestizione dell'abito religioso, segno di consacrazione. Tanto la Professione dei voti che la Promessa rendono membri effettivi dell'Ordine e obbligano all'osservanza delle Costituzioni e Regole e di tutte le altre norme.

217. *Il Novizio, ritenuto idoneo dal Padre Maestro, faccia richiesta al Preposito Provinciale di essere ammesso all'assunzione del vincolo temporaneo. Il Capitolo Locale esprima il parere sull'ammissione. Copia degli Atti del Capitolo venga trasmessa al medesimo Preposito Provinciale, cui spetta, a norma delle Costituzioni (n. 358) ammettere alla Professione semplice o alla Promessa di fedeltà.*

218. Sia la Professione che la Promessa hanno la validità, per il primo periodo, sino al giorno natale dell'Ordine successivo al compimento dell'anno dalla loro emissione; alla stessa data possono essere rinnovate annualmente senza altre formalità.

219. La durata del vincolo temporaneo non sia inferiore a tre anni e superiore a nove; tuttavia, entro tale periodo, chi ha fatto solo la Promessa di fedeltà deve premettere alla Professione solenne almeno un anno di Professione semplice « servatis de iure servandis » (n. 217). Circa l'eventuale dispensa dal medesimo vincolo, si stia al disposto dei nn. 255 e 358, § 1, 1^o.

220. La Professione solenne realizza definitivamente la vita religiosa nella consacrazione a Dio. Ad essa il Religioso sia ammesso, su propria richiesta, se i Superiori lo ritengono idoneo e dopo che vi avrà premesso un congruo periodo di più intensa preparazione spirituale, non inferiore a due mesi, da compiersi secondo le modalità stabilite dal Preposito Generale e Consiglio.

221. *Per quanto riguarda la cessione dell'amministrazione dei beni e del loro usufrutto prima rinuncia alla proprietà prima della Professione solenne, si stia alle disposizioni del Diritto comune e delle Costituzioni.*

222. *Prima della Professione dei voti semplici il Novizio deve sottoscrivere la « Dichiarazione » prevista dal Rituale; prima di quella dei voti solenni il Chierico professo, in previsione del Suddiaconato, deve pronunciare e sottoscrivere il « Giuramento » prescritto dalla Sede Apostolica.*

223. Per l'ammissione al vincolo temporaneo della Professione o della Promessa e alla Professione solenne, si osservino tutte le condizioni richieste dal Diritto comune e dalle nostre Costituzioni. Riceve la Professione o la Promessa il Preposito Generale o Provinciale, direttamente o per mezzo di Delegato.

224. *Nella emissione della Professione o della Promessa si seguano le norme e le formule contenute nel Rituale. L'atto sia trascritto sul « Libro delle Professioni » o sul « Libro degli Atti » del-*

la Casa. La notizia dell'avvenuta Professione solenne sia comunicata al Parroco di Battesimo.

225. *Copia firmata dell'atto di Professione o Promessa, della Dichiarazione, del Giuramento e della rinuncia alla proprietà dei beni, dei quali ai numeri precedenti, sia inviata agli Archivi generale e provinciale.*

226. *Il Novizio gravemente ammalato e in pericolo di morte può essere ammesso, anche dal Superiore Locale o da un suo Delegato alla Professione « in articulo mortis ». Tale Professione perde ogni effetto giuridico in caso di guarigione.*

CAP. XVI

STUDENTATO

227. I Chierici, dopo il Noviziato, durante i corsi di filosofia e teologia, sviluppano e consolidano la loro formazione umana, religiosa, sacerdotale e apostolica, qualificandosi con studi ed esperienze vive in relazione al fine dell'Ordine, in Case apposite, dette Studentati.

228. Nello Studentato, l'opera di formazione spirituale e culturale dei Chierici sia svolta, in spirito di comune responsabilità, dal gruppo degli Educatori, sotto la guida del Padre Rettore.

229. E' compito del Padre Maestro formare l'animo dei giovani alla vita religiosa e sacerdotale, con opportune istruzioni ed esortazioni, e dare a ciascun Chierico una direzione spirituale, salva sempre la libertà dei singoli di ricorrere ad altri.

230. Al Prefetto degli Studi sono affidate l'organizzazione e la disciplina degli studi; è suo do-

vere precipuo dirigere e coordinare l'attività degli Insegnanti, d'intesa con il Padre Rettore e in armonia con le direttive della « Ratio Studiorum » e con le esigenze della formazione religiosa degli alunni.

231. *Non si impongano agli Insegnanti ed ai Chierici occupazioni che li distraggano dallo studio e impediscano il regolare svolgimento delle lezioni o siano causa di dissipazione o di ostacolo per la loro formazione. I Superiori Maggiori o, in casi particolari, anche il Padre Rettore, possono esimerli da qualche pratica comune, quando ciò sia richiesto da esigenze di studio, purchè non ne risenta danno la formazione religiosa.*

232. Nello Studentato tutto si svolga in modo tale che esso diventi vera scuola di carità fraterna e di vita comunitaria. A questo scopo, si osservino con particolare diligenza le Costituzioni e Regole e le norme contenute nel « Regolamento dei Chierici ».

233. Lo studio della filosofia e della teologia e delle altre discipline, sia sacre che profane, richieste per una completa formazione religiosa e

sacerdotale, secondo le esigenze della nostra missione, sia articolato a norma della nostra « Ratio Studiorum » e delle disposizioni emanate dall'Autorità Ecclesiastica competente.

234. *I Chierici si impegnino seriamente nello studio e lo considerino componente insostituibile della loro formazione integrale e mezzo indispensabile per la penetrazione e l'assimilazione vitale del Mistero di Cristo. I Superiori mettano a loro disposizione quanto occorre perchè possano attendervi con interesse e profitto.*

235. *Oltre agli studi generali prescritti per tutti gli aspiranti al Sacerdozio, si raccomandano ai Chierici, secondo le loro attitudini, studi di specializzazione in vista di particolari mansioni di apostolato, a cui potranno essere destinati. Se è necessario, siano inviati in speciali Istituti e Università.*

236. *I Chierici uniscano all'impegno nello studio l'esercizio di una obbedienza responsabile, in una vita casta, povera e laboriosa, secondo lo spirito della nostra vocazione, persuasi che questa è*

la via migliore per arrivare all'unione con Dio e per approfondire la preparazione al Sacerdozio.

237. *Per favorire più efficacemente l'ulteriore sviluppo e maturazione della personalità, intensifichino l'esercizio pratico dell'apostolato, sotto la responsabilità dei Superiori, i quali possono avvalersi anche dell'opera di persone idonee ed esperte.*

238. *Siano diligentemente esaminati sulle attitudini alla vita religiosa e sacerdotale e sui loro progressi, specialmente prima della incorporazione definitiva all'Ordine e della promozione agli Ordini Sacri.*

239. *I Superiori Maggiori visitino spesso gli Studentati, accostino anche personalmente i Chierici e si interessino dei loro problemi formativi; il Padre Rettore invii loro periodiche relazioni.*

240. *I Superiori, ai quali spetta presentare al Vescovo i Chierici ordinandi, sappiano che su di essi ricade la piena responsabilità circa la sufficiente formazione dei candidati agli Ordini Sa-*

cri; in questa materia usino la massima prudenza e diligenza.

241. *Per l'ammissione dei Chierici agli Ordini Sacri, si osservino tutte le prescrizioni del Diritto comune circa l'età dei candidati, i tempi, gli interstizi, gli esami e gli esercizi spirituali; così pure per l'obbligo da parte del Superiore Locale di notificare al Parroco di battesimo l'avvenuta ordinazione dei Suddiaconi. Copia dei documenti relativi alle Ordinazioni siano conservati negli Archivi generale e provinciale.*

242. *La formazione spirituale, collegata con quella dottrinale e pastorale, continui anche dopo l'ordinazione sacerdotale. Dopo un congruo periodo di anni, i giovani Sacerdoti siano possibilmente riuniti per un periodo di aggiornamento spirituale.*

CAP. XVII

JUNIORATO

243. I Fratelli, dopo il Noviziato, continuino la loro formazione per il periodo che precede la Professione solenne, denominato Juniorato.

244. Trascorrano i primi tre anni dello Juniorato in una Casa idonea, seguendo le norme pratiche contenute nel « Regolamento dei Fratelli ». Quanto detto nel capitolo precedente, a proposito della formazione dei Chierici, vale anche per i Fratelli, tenuto conto del diverso aspetto della loro vocazione.

245. La formazione dei Fratelli è affidata ad un Padre responsabile, aiutato possibilmente da un Fratello, sotto la guida del Superiore. Per la loro istruzione dottrinale, scientifica e tecnica, ci si può avvalere dell'opera di altri Insegnanti, sia religiosi che laici.

246. *Per rendersi più idonei al servizio di Dio, in questo periodo, i Fratelli si applichino in*

modo organico allo studio della Parola di Dio, della Dottrina Cristiana, della Teologia della vita religiosa; si esercitino nelle virtù caratteristiche della nostra spiritualità; approfondiscano le esperienze di vita comunitaria e di attività apostolica; attendano a studi e ad attività educative e tecniche, in modo da mettere in evidenza le loro inclinazioni e possibilità. I Superiori Maggiori vengano periodicamente informati sui loro progressi.

247. *Per attuare tale programma formativo, possono frequentare scuole nostre ed anche scuole rette da altri.*

248. Dopo il primo triennio siano immessi nelle varie attività dell'Ordine, in modo più personale e responsabile, allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo e maturazione della loro vocazione religiosa e apostolica; nella scelta del tipo di esperienze, si tenga possibilmente conto delle attitudini di ognuno. Al termine di tale esperimento, si raccolgano in una Casa adatta per una più intensa preparazione alla Professione solenne (n. 220).

249. *Dopo la Professione solenne, i Fratelli partecipino a corsi di aggiornamento organizzati dai Superiori per favorire l'unione fraterna e il continuo perfezionamento della loro formazione.*

250. La vocazione del Fratello è autentica chiamata all'apostolato e si esplica in tutte le attività comunitarie ed ecclesiali, per il cui esercizio non si richiede il carattere sacerdotale; ogni servizio pertanto, anche il più umile, diviene espressione e partecipazione dell'attività apostolica dell'Ordine.

CAP. XVIII

AGGREGAZIONE ALL' ORDINE

251. Considerata la varietà delle Case del nostro Ordine, qualora si presenti qualche laico, il quale non desideri o sia ritenuto meno adatto ad emettere la Professione religiosa, ma tuttavia sia di vita cristiana fervorosa ed idoneo a vivere in comunità e ad assumere qualche incombenza, è cosa buona aggregarlo al nostro Ordine. E' competente a ciò il Preposito Provinciale con il suo Consiglio pieno, alle condizioni espresse nei numeri seguenti e fissandone altre particolari per i singoli casi, specialmente circa l'osservanza della povertà. Tale aggregazione può essere estesa anche a Sacerdoti.

252. Chi desidera essere aggregato all'Ordine, dopo un congruo esperimento non inferiore a sei mesi, è tenuto a vincolarsi mediante una Promessa formale fatta al Superiore, a norma del Rituale, di osservare la disciplina religiosa secondo le nostre Costituzioni e Regole, fruendo di tutti i

benefici dell'Ordine, che non richiedano la professione dei voti.

253. Se in seguito l'Aggregato volesse lasciare l'Ordine, è libero di farlo, come pure, per giusti motivi, possono dimetterlo i Superiori; con ciò stesso egli è sciolto da ogni vincolo contratto.

254. Come il Santo Fondatore ha reso molte persone partecipi del suo spirito e del suo apostolato, così l'Ordine aggrega « in spiritualibus » coloro che, per uno speciale dono di Dio, intendono vivere nel mondo secondo lo spirito di S. Girolamo con una professione di vita evangelica conforme al loro stato, sia per il loro progresso spirituale sia per collaborare all'apostolato proprio dell'Ordine. Tale aggregazione è conferita dal Preposito Generale, su proposta motivata e scritta dei Prepositi Provinciali o dei Superiori Locali.

CAP. XIX

USCITA DALL' ORDINE

255. Il Religioso professo semplice alla scadenza dei voti può liberamente lasciare l'Ordine. Se invece vuole ritirarsi, per giustificati motivi, durante i voti, può farlo dopo averne ottenuto la dispensa dal Preposito Generale, a norma del n. 317, 5^o.

256. Qualora chieda di essere riammesso all'Ordine, il Preposito Generale, col consenso del suo Consiglio, può riammetterlo, senza obbligarlo a ripetere il Noviziato, ma imponendogli un congruo periodo di prova da far precedere ai voti semplici, i quali devono avere una durata non inferiore al periodo di tempo che, al momento dell'abbandono dell'Ordine, gli restava avanti la ammissione ai voti solenni.

257. Il Religioso professo solenne, anche se Sacerdote, non può lasciare l'Ordine se non dopo aver ottenuto lo scioglimento dai voti da par-

te della Santa Sede, tramite il Preposito Generale, « servatis de jure servandis ».

258. Qualora purtroppo si verificassero le condizioni previste dal Codice di Diritto Canonico per la dimissione dall'Ordine di un Religioso, sia di voti semplici che solenni, si proceda a norma dello stesso Diritto.

259. Tuttavia prima di giungere a questo estremo provvedimento e allo scopo di prevenirne le accuse, il Superiore, in caso di grave mancanza pubblica e accertata, corregga doverosamente il colpevole, dopo aver sentito, se le circostanze lo esigono, il parere dei Consiglieri ed eventualmente anche alla loro presenza.

260. Se poi si trattasse di colpe per le quali sono previste pene dal Diritto comune, il Superiore provveda di conseguenza e si adoperi fraternamente in favore del bene spirituale del colpevole stesso e perchè la vita della Comunità non sia turbata.

261. *Ma noi, fidando nel Signore e nella protezione di S. Girolamo nostro Padre, speriamo che*

non si debba mai addivenire a tali provvedimenti. Perciò esortiamo vivamente i singoli Religiosi affinché, sorretti dalla grazia di Dio e animati dallo spirito del Santo Fondatore, facciano ogni sforzo per emendarsi dei loro difetti e per superare le passioni disordinate, con l'esatta osservanza dei Voti e delle Costituzioni e Regole, e rivolgano la loro attività a lode e gloria di Dio, per la comune edificazione e salvezza.

PARTE TERZA

GOVERNO DELL' ORDINE

262. Gli Organi preposti al governo dell'Ordine sono il Capitolo Generale e il Consiglio Generale, secondo le competenze fissate dalle Costituzioni per ognuno di essi.

263. Le Persone che presiedono al governo dell'Ordine sono il Preposito Generale o, straordinariamente (nn. 309 e 310), il Vicario Generale. Sono poi collaboratori diretti, ciascuno con la competenza fissata dalle Costituzioni:

1° gli altri tre Consiglieri Generali;

2° gli Officiali Generali: Procuratore, Economo e Cancelliere.

264. I Consiglieri e gli Officiali Generali siano possibilmente scelti tra i membri delle varie Province.

265. Gli uffici di Procuratore, Economo e Cancelliere sono compatibili con quello di Consigliere e, per giuste cause, sono anche cumulabili tra loro.

266. Il Preposito Generale è eletto per un sessennio, passato il quale, può essere rieletto per un secondo, non però per un terzo sessennio immediato; invece i Consiglieri e gli Officiali, che sono pure eletti per un sessennio, possono essere rieletti senza alcun limite.

267. Cessando dall'ufficio il Preposito Generale, i Consiglieri e gli Officiali Generali rimangono nel loro ufficio fino al Capitolo convocato per la elezione del Preposito Generale.

268. Cessando dall'ufficio durante il sessennio qualche Consigliere o Officiale, spetta al Consiglio Generale allargato ai Prepositi Provinciali, a norma del n. 315, eleggerne i successori, il cui incarico durerà solo sino al compimento del sessennio.

269. L'Ordine è diviso in Province, del cui governo si tratta nei nn. 335 e seguenti.

CAP. XXI

CAPITOLO GENERALE

270. Il Capitolo Generale è il massimo organo di governo dell'Ordine, e dal medesimo in modo particolare dipendono il suo incremento e sviluppo. Si celebra ogni sei anni e ogni volta che, a norma delle Costituzioni, si deve eleggere un nuovo Preposito Generale, in luogo e data da fissarsi dal Preposito Generale con il consenso del Consiglio. Per grave causa la celebrazione può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi, rispetto alla data di chiusura del precedente Capitolo.

271. Durante il sessennio il Preposito Generale può convocare, per gravi motivi, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Prepositi Provinciali, un Capitolo Generale straordinario non elettivo.

272. Il Capitolo Generale è convocato dal Preposito Generale o dal Vicario Generale, (n. 310), con lettera ufficiale, almeno tre mesi prima della data di inizio. Dopo la elezione dei

Delegati, dei quali al numero seguente, siano pubblicati i nomi di tutti coloro che debbono intervenire al Capitolo.

273. Sono membri del Capitolo Generale:

1° il Preposito Generale, che lo presiede;

2° il Vicario Generale e gli altri tre Consiglieri Generali;

3° gli Officiali Generali;

4° gli Assistenti Generali, cioè coloro che hanno ricoperto la carica di Preposito Generale;

5° per ogni Provincia: il Preposito Provinciale, il Vicario Provinciale e due Delegati da eleggere tra i membri della stessa;

6° per ogni Viceprovincia: il Viceprovinciale e un Delegato da eleggere tra i membri della stessa;

7° un Delegato delle Case dipendenti immediatamente dal Preposito Generale, a norma del n. 389.

8° un Delegato dei Commissariati Generali (n. 381).

274. Nella elezione dei Delegati, hanno voce attiva i Sacerdoti e i Fratelli, professi solenni; hanno voce passiva gli stessi, che abbiano alme-

no trent'anni di età e cinque di professione solenne alla data di indizione del Capitolo.

275. I Delegati al Capitolo Generale si eleggano in questo modo: in ogni Capitolo Locale gli elettori, premesso il rituale giuramento, segnino nella scheda appositamente preparata tanti nomi quanti sono i Delegati da eleggere. Le schede, chiuse in doppia busta unitamente al verbale, siano inviate al Preposito Provinciale il quale, col suo Consiglio, ne farà lo spoglio. Copia del verbale del Consiglio Provinciale, recante l'elenco dei suffragi ottenuti da ciascun Religioso, venga inviato al Preposito Generale, cui spetta convalidare l'elezione, per la quale è richiesta la maggioranza relativa, accertando che gli eletti siano in possesso dei requisiti richiesti.

276. Tutti i membri del Capitolo Generale hanno il diritto e il dovere di prendervi parte. Le cause motivate, per cui qualcuno non possa intervenire, debbono essere tempestivamente significate al Preposito Generale e da lui accettate. In caso di impedimento, debbono essere sostituiti quelli di cui al n. 273, 5°, 6°, 7°, 8°: cioè i Prepositi Provinciali e loro Vicari e i Viceprovincia-

li da chi li segue nell'ambito dei rispettivi Consigli; i Delegati da chi li segue per numero di voti.

277. Il Preposito Generale, quando lo creda conveniente, può invitare al Capitolo Generale dei Religiosi per lo studio di problemi speciali o per riferire su questioni di particolare importanza; essi partecipano col solo voto consultivo alle sedute, alle quali sono invitati.

278. I Superiori Maggiori e Locali con i loro Capitoli e Consigli, anzi i singoli Religiosi sono vivamente pregati d'inviare tempestivamente al Preposito Generale proposte, opportunamente motivate, circa la vita e lo sviluppo dell'Ordine. E' compito del Preposito Generale e Consiglio esaminare preventivamente dette proposte, che però non possono essere respinte senza averne prima dato ragione al Capitolo.

279. E' competenza del Capitolo Generale:

1° eleggere il Preposito Generale, i Consiglieri e gli Officiali Generali;

2° aggiungere, modificare o sopprimere Costituzioni e Regole ed interpretarle autenticamente;

3° esaminare le proposte inviate al Capitolo;
4° prendere i provvedimenti che valgano ad incrementare la vita e le istituzioni dell'Ordine;
5° emanare Decreti di carattere generale riguardanti tutta la vita regolare.

280. Per la validità degli atti del Capitolo Generale, si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri convocati e, fra essi, di chi lo presiede legittimamente.

281. Nella celebrazione del Capitolo si osservino le norme stabilite dal Rituale circa le preci, le cerimonie e l'ordine di precedenza. L'ordine del giorno da seguire nella trattazione delle questioni e nelle elezioni viene stabilito dal Capitolo Generale stesso.

282. Il giorno di inizio, dopo che tutti i Padri Capitolari avranno emesso il giuramento « de secreto servando », il Preposito Generale presenti la relazione sul suo governo, sullo stato dell'Ordine e sulla situazione patrimoniale del medesimo; la relazione sia sottoposta all'esame e alla discussione del Capitolo.

283. Ogni dubbio sulla procedura e sulla validità degli Atti capitolari sia risolto dal Preposito Generale e suo Consiglio, oppure, se è in corso l'elezione del Preposito Generale, dal Preside del Capitolo (n. 288) con il consiglio di quattro Padri scelti dal Capitolo a maggioranza relativa, salvo il caso in cui la gravità delle questioni agitate richieda il giudizio del Capitolo.

284. Per coadiuvare chi presiede il Capitolo nelle elezioni e votazioni, siano eletti, con unico scrutinio secreto e a maggioranza relativa, tre Scrutatori, che rimarranno in funzione per tutto il tempo del Capitolo.

285. Tutte le questioni proposte, prima di essere trattate e definite dal Capitolo in seduta plenaria, siano convenientemente vagliate e studiate da gruppi di Padri radunati in Commissioni, o anche da singoli particolarmente competenti, a giudizio del Capitolo.

286. Le decisioni delle questioni e degli affari sottoposti all'esame del Capitolo debbono essere approvate a voti segreti e a maggioranza assoluta, salvo che tutti esprimano il parere con-

corde « per verbum placet ». A parità di voti ottenuta in due successive votazioni, può decidere il Preposito Generale. Se si tratta invece di Costituzioni e Regole da aggiungere, modificare o sopprimere, si richiede sempre la maggioranza di due terzi dei voti.

287. Se si presentassero questioni che, pur dopo lunga discussione, lasciassero incerti circa le decisioni da prendere, il Capitolo può scegliere alcuni Padri con l'incarico di approfondirne lo studio, o anche di risolverle a loro giudizio.

288. All'inizio delle sessioni elettive il Preposito Generale con i Consiglieri e gli Officiali Generali cessano dall'ufficio e ne consegnano i sigilli. Il Vicario Generale, anche nel caso che sia toccato a lui convocare il Capitolo, o, lui impedito, il Consigliere Generale che lo segue nell'ordine di elezione, dirige da questo momento il Capitolo con autorità piena e con il titolo di Preside, fino a quando, eletto il nuovo Preposito Generale, egli gli avrà consegnato i sigilli della carica, secondo le prescrizioni del Rituale. Con tale atto il Preside cessa dal suo incarico, perchè spetta al nuovo Preposito Generale dirigere i lavori

capitolari. Il Cancelliere Generale tuttavia continua nell'esercizio del suo ufficio fino all'elezione del nuovo Cancelliere.

289. Nelle elezioni generali si tenga il seguente ordine:

1° il Preposito Generale;

2° il Vicario Generale;

3° gli altri tre Consiglieri Generali;

4° gli Officiali Generali nell'ordine: Procuratore, Economo, Cancelliere.

290. Le norme da seguire nelle elezioni sono fissate dal Rituale oltre che dalle Costituzioni. Prima di procedere ad esse, gli elettori debbono prestare giuramento di eleggere coloro che essi giudicano idonei al mandato, ma non se stessi.

291. Nelle elezioni alle cariche e agli uffici generali e, in genere, a tutte le cariche e uffici, godono di voce passiva tutti i Religiosi che siano in possesso delle doti richieste dal Diritto comune e dalle Costituzioni. Per i Fratelli tuttavia la voce passiva è limitata alle cariche e agli uffici, il cui esercizio non richieda l'Ordine sacro e la giurisdizione ecclesiastica.

292. Se ad una elezione ostasse qualche impedimento giuridico, da cui si può e si suole essere dispensati, è ammessa la postulazione a norma dei sacri Canoni.

293. Per raggiungere la maggioranza prescritta in ogni caso dalle Costituzioni, si deve tener conto solo dei voti validi. A parità di suffragi, è eletto il più anziano di professione; a parità di professione, il più anziano di età.

294. Per l'elezione del Preposito Generale è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti nella prima e nella seconda votazione sia per scheda che per ballottaggio, come è detto nel numero seguente. Dalla terza votazione per scheda si richiede ed è sufficiente la maggioranza assoluta. Per l'elezione dei Consiglieri e degli Officiali è richiesta sempre e solo la maggioranza assoluta.

295. Se nella prima votazione per scheda non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dal numero precedente, debbono essere sottoposti al ballottaggio tutti coloro che abbiano ricevuto voti, a cominciare da chi ne abbia avuto maggior numero. Se neppure in tal modo si ottiene la mag-

gioranza prescritta, si torni alla votazione per scheda, alla quale segue il ballottaggio, e così di seguito fino ad elezione avvenuta. Tuttavia dal secondo ballottaggio in poi, vi siano sottoposti solo i primi tre della graduatoria e quanti altri abbiano ottenuto pari voti col terzo. In tutti i casi, in cui il ballottaggio deve limitarsi a due soli candidati, questi non godranno in esso neppure della voce attiva. L'esito del ballottaggio deve essere reso noto solo quando esso sia stato ultimato per tutti.

296. Chi viene eletto a qualche ufficio, lo deve ricevere come dalle mani di Dio, e non può rinunciare se non con l'approvazione della stessa maggioranza di voti richiesta per l'elezione.

297. Ad elezioni avvenute, i membri del governo generale non rieletti continuano a far parte del Capitolo Generale in corso; gli eletti fuori del Capitolo vengano chiamati a farne parte.

CAP. XXII

PREPOSITO GENERALE

298. Il Preposito Generale, successore di S. Girolamo e vincolo di unità nell'Ordine, ha potestà ordinaria sulle Province, sulle Case e su tutti i Religiosi ed esercita tale potestà a norma del Diritto comune e delle Costituzioni e Regole. I requisiti per la sua elezione sono pure regolati dal Diritto comune.

299. Come padre e guida dei propri Confratelli, si distingua per santità di vita, grande bontà e saggezza; e, fatto tutto a tutti, sull'esempio del Santo Fondatore, sappia condurli amorevolmente alla perfezione religiosa.

300. Sia anche dotato di notevoli qualità e capacità umane; abbia conoscenza di uomini ed esperienza di cose, nonchè pronta apertura a tutti i problemi, che riguardano la vita e il progresso dell'Ordine nei suoi membri e nelle sue opere.

301. Primo dovere del Preposito Generale è di curare con l'esempio, l'insegnamento e l'azio-

ne di governo, il fiorire delle virtù religiose, della disciplina regolare, degli studi sacri e profani e delle opere di apostolato, specialmente di quelle più direttamente rispondenti alla missione apostolica dell'Ordine.

302. Il Preposito Generale presiede il Capitolo e il Consiglio Generale; provvede alla esecuzione di ciò che il Capitolo Generale ha stabilito; e, coadiuvato dal suo Consiglio, vigila sull'opera dei Prepositi Provinciali nel governo delle Province, e cura che tutti i Superiori attendano con diligenza al loro compito.

303. Sappia stimolare la fraterna collaborazione dei Prepositi Provinciali, i quali condividono con lui la responsabilità maggiore del governo. A tal fine tenga frequenti incontri, nei quali esaminare e vagliare i problemi di comune interesse.

304. Almeno una volta durante il sessennio di governo, il Preposito Generale deve compiere la Sacra Visita a tutte le Case dell'Ordine (nn. 371 e segg.), mantenendo sempre con esse contatti intonati a paterna bontà.

305. Deve avere cura particolare di tutte le Case di formazione, vigilando che vi siano destinati Religiosi di provata virtù e capacità, vi siano osservati i particolari Regolamenti, gli studi siano coltivati con amore e serietà e soprattutto l'opera di formazione sia ispirata ovunque a prudente uniformità di criteri.

306. Per promuovere il bene di tutto l'Ordine e per favorire più validamente l'unità e la carità, il Preposito Generale può destinare per obbedienza qualsiasi Religioso dalla propria ad altra Provincia, dopo aver sentito i Prepositi Provinciali interessati. Tale Religioso, per il tempo che si trova in altra Provincia, gode di tutti i diritti e doveri dei Religiosi della medesima, anche in riferimento alla voce attiva e passiva, che però non esercita per lo stesso tempo nella Provincia di origine.

307. Il Preposito Generale gode della precedenza in tutto l'Ordine e dell'appellativo di « Reverendissimo Padre » e, come successore di S. Girolamo, di quei segni di venerazione che sono nella nostra tradizione. Il suo sigillo reca lo stem-

ma dell'Ordine e le parole: « Preposito Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi ».

308. *Poichè dal Preposito Generale in modo speciale dipendono la vita e l'incremento dell'Ordine, tutti i nostri Religiosi innalzino preghiere al Signore per ottenergli gli aiuti necessari a svolgere la sua missione.*

CAP. XXIII

VICARIO GENERALE

309. Il Vicario Generale è il primo Consigliere del Preposito Generale e il suo più diretto collaboratore, ed esplica straordinariamente la sua autorità quando il Preposito Generale sia impedito nell'esercizio del suo ufficio o comunque lo deleghi a compiti particolari.

310. Se durante il suo mandato il Preposito Generale cessasse dal suo ufficio, allora il Vicario Generale assume con autorità piena il governo dell'Ordine fino alla celebrazione del Capitolo Generale, che deve esser convocato appena possibile, secondo il disposto del n. 272.

311. Durante il governo del Vicario Generale, il Consigliere che lo segue nell'ordine di elezione, assume il compito che spetta ordinariamente al Vicario. Questo stesso Consigliere, se anche il Vicario cessasse dall'ufficio nel periodo della sua reggenza, governa l'Ordine con il titolo di Vi-

cario Generale e autorità piena, fino alla elezione del nuovo Preposito Generale.

312. Il Vicario Generale abbia il sigillo che rechi lo stemma dell'Ordine e le parole: « Vicario Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi ».

CONSIGLIO GENERALE

313. Il Consiglio Generale, che è presieduto dal Preposito Generale, è formato di quattro Consiglieri, il potere dei quali si esplica soltanto in seno al Consiglio stesso. I Consiglieri debbono risiedere, per quanto possibile, nella Curia Generale. Tutti formino con il Preposito Generale una famiglia unita nella carità e nella responsabilità per il miglior governo dell'Ordine.

314. All'ufficio di Consigliere Generale siano eletti Religiosi dotati di scienza, saggezza e prudenza e che conoscano per esperienza le istituzioni dell'Ordine; oltre i requisiti richiesti dal Diritto Canonico, abbiano almeno trentacinque anni di età.

315. Per la trattazione di questioni di particolare importanza, il Preposito Generale, col consenso del suo Consiglio, ha facoltà di chiamare a far parte del Consiglio stesso, a pieni diritti, i Prepositi Provinciali, i quali, in caso di impedi-

mento, possono farsi rappresentare da un loro Delegato.

316. Il Consiglio Generale, come organo di governo e di consiglio:

1° assiste il Preposito Generale nell'esercizio del suo mandato, soprattutto studiando i problemi interessanti la vita dell'Ordine, dandogli consiglio e conforto nelle difficoltà e richiamandone l'attenzione su eventuali deficienze che apparissero nella sua azione;

2° procede all'esame e alla ratifica degli Atti dei Capitoli Provinciali e aiuta il Preposito Generale nella preparazione dei documenti ufficiali, specialmente delle relazioni da presentare alla Santa Sede e al Capitolo Generale;

3° dà al Preposito Generale il consenso o il parere necessario ad agire, secondo le norme del Diritto comune e delle Costituzioni.

317. Il Consiglio Generale ha voto deliberativo specialmente nei seguenti casi:

1° nomina di un Visitatore per tutto l'Ordine;

2° nomina dei Prepositi Provinciali e dei loro Consiglieri, quando non sia possibile adunare i Capitoli che debbono eleggerli, o quando le

elezioni già avvenute siano state invalidate o non confermate (n. 352);

3° nomina di coloro, di cui è detto al n. 367, 2° e 3°, dopo aver sentito il Preposito Provinciale, quando la nomina, fatta dal Consiglio Provinciale, non sia stata ratificata dal Consiglio Generale;

4° costituzione dei Noviziati, a norma del n. 204;

5° dispensa dai voti semplici per quei Religiosi che lo richiedano, perchè possano ritornare liberamente e lecitamente allo stato civile;

6° dimissione dall'Ordine di Professi di voti semplici e solenni, a norma dei Sacri Canoni;

7° governo delle Case che dipendono immediatamente dal Preposito Generale (n. 388);

8° ratifica degli atti che i Prepositi Provinciali hanno compiuto a norma del n. 367;

9° approvazione del bilancio della Amministrazione generale due volte l'anno e di quelle provinciali una volta l'anno;

10° concessione, per giusta causa, perchè i beni dell'Ordine possano essere alienati, pignorati, ipotecati, affittati, dati in enfiteusi, e perchè le Persone Morali dell'Ordine possano contrarre debiti sino all'ammontare della somma approvata

dalla Santa Sede per ogni Conferenza Nazionale dei Vescovi;

11° emanazione di norme circa l'amministrazione dei beni in genere; determinazione dei contributi destinati alla Cassa generale e imposizione di contributi straordinari per necessità dell'Ordine.

318. Inoltre al Preposito Generale è necessario, per agire, il consenso del Consiglio tutte le volte che ciò è espressamente dichiarato nei Sacri Canoni o nelle Costituzioni o nei Decreti del Capitolo Generale. Il consenso è pure richiesto tutte le volte che un affare è demandato al Preposito Generale e suo Consiglio.

319. L'assenza di uno o due Consiglieri, debitamente convocati, non inficia la validità degli atti, purchè siano presenti chi autorevolmente presieda il Consiglio e almeno due Consiglieri. Qualora però fosse richiesto il Consiglio pieno, come risulta dal numero seguente, il Preposito Generale, con il consenso dei Consiglieri presenti, elegga uno o due Consiglieri, che per quell'atto solo suppliscano gli assenti.

320. E' richiesto il Consiglio pieno:

1° nel giudizio circa la dimissione dei Professori solenni, a norma dei Sacri Canoni, e tutte le volte che il Consiglio agisce come Collegio e perciò il Preposito Generale è esecutore della sentenza;

2° nelle nomine che sono di diritto del Consiglio e nella ratifica di quelle che spettano ai Consigli Provinciali a norma del n. 367, 2° e 3°;

3° quando sia espressamente richiesto dal Diritto comune o dalle Costituzioni.

321. Qualora il Preposito Generale, in casi straordinari, si trovasse nella impossibilità di radunare i suoi Consiglieri e d'altra parte fosse urgente prendere qualche decisione, per cui sia richiesto il consenso o il parere del Consiglio, può nominare almeno due Consiglieri «ad actum», se non si richiede il Consiglio pieno, della cui opera servirsi per la soluzione dell'affare urgente. Egli però deve riferire su quanto ha compiuto in simili casi in adunanze normali di Consiglio.

322. In casi rari e urgenti, nei quali non si richieda uno studio o uno scambio approfondito di idee, ma si debba esprimere solo il personale

consenso o parere, si può interpellare, anche tramite i mezzi di comunicazione sociale, il Consigliere, cui sia difficile essere presente al Consiglio, salvo sempre il disposto del n. 319.

CAP. XXV

OFFICIALI GENERALI

323. Sono Officiali Generali: il Procuratore, l'Economo e il Cancelliere. Essi vengono eletti dal Capitolo Generale e debbono avere, oltre i requisiti previsti dal Diritto comune, l'età di almeno trentacinque anni.

324. Fermo restando il prescritto del numero 273, 3^o circa la loro partecipazione al Capitolo Generale, gli Officiali non hanno voce attiva nel Consiglio Generale, al quale tuttavia il Cancelliere interviene in forza del suo ufficio, mentre il Procuratore e l'Economo vi possono essere chiamati in rapporto alla loro competenza.

325. Il Procuratore Generale ha l'incarico di trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede. A Procuratore si deve eleggere un Religioso che abbia capacità specifica per tale compito e nutra verso l'Ordine tali sentimenti, da dare garanzia piena di agire con diligenza e fedeltà.

326. E' compito del Procuratore impetrare dalla Santa Sede, col consenso e per incarico del Preposito Generale, indulti, favori e dispense per l'Ordine, per le Case o per singoli Religiosi, e mantenere gli usuali rapporti con gli Uffici della Curia Romana; tuttavia non deve trattare questioni riguardanti lo stato dell'Ordine e le Costituzioni, senza speciale mandato.

327. *Conservi con cura nell'Archivio generale i Documenti pontifici di fondazione, erezione ed accettazione delle Case dell'Ordine, nonchè quelli che riguardano le cause trattate; e non permetta che mai alcuno di essi ne sia asportato.*

328. Perchè possa adempire convenientemente i suoi doveri, il Procuratore deve avere la sua residenza a Roma, e non può essere rimosso dalla sua carica prima del tempo fissato dalle Costituzioni, senza aver sentito la Sede Apostolica. Inoltre abbia il sigillo che rechi lo stemma dell'Ordine e le parole: « Procuratore Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi ».

329. L'Economo Generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine sotto la dipen-

denza del Preposito Generale, secondo le indicazioni del Diritto Canonico e delle Costituzioni e le norme particolari emanate dalla Sede Apostolica, dal Capitolo o dal Consiglio Generale.

330. Circa le qualità, i doveri e i compiti specifici dell'Economo Generale, è detto nel capitolo « Economi e Amministrazione » (nn. 449 e segg.). Inoltre, è sua competenza assistere ed aiutare gli Economi Provinciali e Locali e, dietro incarico del Preposito Generale, esaminare le loro amministrazioni.

331. Il Cancelliere Generale funge da segretario e, con ciò stesso, anche da notaio per gli affari ecclesiastici dell'Ordine. Egli sia Religioso discreto e particolarmente idoneo a esprimere con brevità e fedeltà lo svolgersi delle discussioni.

332. Suo compito è di stendere e trascrivere integralmente e con diligenza sul libro degli Atti del Capitolo Generale i verbali delle adunanze del Capitolo e del Consiglio Generale e gli atti delle elezioni, secondo le prescrizioni delle Costituzioni e del Rituale. Come notaio, autentica con

la sua firma tali Atti e i Decreti relativi che debbono essere firmati anche dal Preposito Generale.

333. *Il Cancelliere ha il dovere stretto di non mostrare ad alcuno il libro degli Atti del Capitolo Generale e di non trascriverne o lasciarne trascrivere anche piccole parti a chi non sia autorizzato dal Preposito Generale.*

334. *Il Cancelliere Generale ha anche funzioni di Archivista della Curia Generale e deve tenere in ordine i documenti e aggiornare registri e schedari contenenti l'elenco dei Religiosi professi con le loro attribuzioni e quello dei Novizi con i dati personali.*

GOVERNO DELLE PROVINCE

335. Il nostro Ordine è diviso in Province, la cui erezione, soppressione e mutazione di confini spetta al Consiglio Generale allargato ai Prepositi Provinciali (n. 315), salva l'approvazione della Sede Apostolica.

336. Al governo della Provincia presiedono, con le competenze previste dalle Costituzioni, il Preposito Provinciale, aiutato dal suo Consiglio, e il Capitolo Provinciale.

337. La carica di Preposito Provinciale non è cumulabile con l'ufficio di Maestro dei Novizi e dei Chierici o di Parroco. Tuttavia, per gravi motivi, a giudizio del Consiglio Provinciale pieno, talvolta può essere unita a quella di Superiore di una Casa, che non lo impegni eccessivamente.

338. Il Preposito Provinciale dura in carica tre anni e può essere riletto per un secondo ed anche per un terzo triennio immediato. I Consiglieri sono pure eletti per un triennio, ma possono essere rieletti senza alcuna limitazione.

339. Cessando dall'ufficio il Preposito Provinciale, i Consiglieri rimangono in carica fino alla celebrazione del Capitolo Provinciale. Nel frattempo il Vicario Provinciale (n. 365) assume il governo della Provincia e deve indire il Capitolo per l'elezione del nuovo Preposito Provinciale entro il limite massimo di un anno, tenuto presente che in questo caso spetta al Preposito Generale, con il consenso del suo Consiglio, fissarne la data di convocazione.

340. Cessando dall'ufficio uno o più Consiglieri Provinciali, il Preposito Generale, udito il parere del Preposito Provinciale, ne elegga, con il consenso del suo Consiglio, i successori, i quali dureranno in carica solo per completare il triennio. In ogni caso la precedenza nel Consiglio è sempre determinata dall'ordine di elezione.

341. Le norme giuridiche e rituali, fissate per il funzionamento degli Organi generali di governo, valgono anche per i corrispondenti Organi provinciali, « servatis servandis et congrua congruis referendo », a meno che le Costituzioni o il Rituale non stabiliscano diversamente.

CAPITOLO PROVINCIALE

342. Il Capitolo Provinciale è convocato dal Preposito Provinciale o da chi ne abbia il diritto (n. 339), a norma delle Costituzioni e previa intesa col Preposito Generale, con lettera ufficiale ai Superiori Locali, almeno due mesi prima della data di inizio.

343. Esso si tiene ogni tre anni e tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, sia necessario eleggere un nuovo Preposito Provinciale. Tuttavia, durante il periodo del suo governo, il Preposito Provinciale con il consenso del suo Consiglio pieno e del Preposito Generale, può celebrare un Capitolo Provinciale straordinario con la medesima procedura dell'ordinario. Luogo e tempo della celebrazione sono fissati dal Preposito Provinciale e Consiglio.

344. Partecipano al Capitolo Provinciale:
1° il Preposito Generale o il suo Delegato;

2° il Preposito Provinciale con i suoi Consiglieri e l'Economo Provinciale;

3° il Maestro del Noviziato della Provincia;

4° i Delegati della Provincia, da eleggere in numero pari ad un quinto dei membri della stessa sino a cento elettori, ad un sesto oltre cento elettori;

5° i Viceprovinciali con Delegati, a norma del n. 385;

6° i Commissari Provinciali con Delegati, a norma del n. 379.

345. I Delegati, dei quali al n. 344, 4°, sono scelti, a norma dei nn. 274, 275, 306 e 389, tra i Superiori Locali per un terzo e tra gli altri Religiosi per i restanti due terzi. Avuta la convalida da parte del Preposito Generale, il Preposito Provinciale comunichi ufficialmente per lettera i nomi di tutti i membri del Capitolo.

346. Se qualcuno dei membri del Capitolo Provinciale non può intervenire, deve notificare per tempo i motivi al Preposito Provinciale, cui spetta accettare la rinuncia. In tal caso hanno diritto ad essere sostituiti solo i membri di cui al n. 344, 4°, 5° e 6°. Sostituto del Viceprovinciale

o del Commissario è il Consigliere secondo l'ordine di nomina o, in mancanza, il primo Delegato; dei Delegati, chi li segue per numero di voti.

347. Al Capitolo Provinciale deve essere presente, pena la invalidità degli atti, il Preposito Generale o un suo Delegato. Soltanto per gravi motivi e con il consenso del suo Consiglio, il Preposito Generale può derogare a questa norma. In tal caso però egli dia istruzioni, che debbono essere ritenute obbligatorie per la validità degli atti.

348. Preside del Capitolo è il Preposito Generale o il suo Delegato. Se il Preside lo permette, può dirigere il Capitolo il Preposito Provinciale in carica.

349. Il Capitolo Provinciale ha le seguenti competenze:

1° eleggere il Preposito Provinciale da una rosa di nomi scelta dal Preposito Generale e Consiglio a seguito della consultazione estesa ai Religiosi, come detto nel numero seguente;

2° eleggere i quattro Consiglieri Provinciali;

3° studiare il modo di attuare nella Provincia

le prescrizioni delle Costituzioni e Regole e del Capitolo Generale;

4° esaminare i problemi vitali della Provincia e vagliare le possibilità di incrementarne le istituzioni;

5° prendere in considerazione le proposte inviate dai singoli Religiosi o dalle Case, dopo che esse siano state esaminate dal Consiglio Provinciale pieno, a norma del n. 278.

350. Entro il tempo stabilito, dopo l'indizione del Capitolo Provinciale, i Religiosi aventi voce attiva (n. 274) e residenti nella Provincia, nelle Viceprovince e Commissariati provinciali, nonchè nelle Case dipendenti dal Preposito Generale (n. 389), segnino su apposita scheda il nome di chi preferiscono sia eletto Preposito Provinciale. L'operazione si svolga secondo le modalità previste dal n. 275, con la differenza che le schede devono essere inviate direttamente al Preposito Generale, il quale col suo Consiglio, fattone lo spoglio, sceglierà una rosa di nomi, non inferiore a tre, tra quelli risultanti ai primi posti della graduatoria e la invierà al Capitolo Provinciale, cui spetta la elezione definitiva del Preposito Provinciale, a norma del n. 349, 1°.

351. Il Preposito Provinciale e i suoi quattro Consiglieri vengono eletti uno alla volta come detto ai nn. 294 e 295, « congrua congruis referendo ». Le elezioni si ritengono confermate quando il Preposito Generale o il suo Delegato sottoscrive i relativi atti da stendersi secondo le norme del Rituale.

352. Solo per gravissime ragioni e in casi particolari, il Preposito Generale o il suo Delegato può rinviare all'esame del Consiglio Generale pieno l'approvazione delle elezioni. Se queste non fossero approvate, per quella volta sono devolute allo stesso Consiglio Generale.

353. Le altre decisioni prese dal Capitolo Provinciale, perchè abbiano valore, debbono essere ratificate dal Preposito Generale e Consiglio, cui deve essere inviata duplice copia degli Atti del Capitolo entro dieci giorni dalla sua chiusura. In caso di non approvazione, il Preposito Generale notifici il da farsi al Preposito Provinciale. In qualunque caso, la risposta del Preposito Generale deve essere trascritta sul libro degli Atti del Capitolo Provinciale.

CAP. XXVIII

PREPOSITO PROVINCIALE

354. Il Preposito Provinciale è il Superiore della Provincia, nella quale esercita la potestà ordinaria sulle Case e sui Religiosi. La sua autorità è quella fissata espressamente dalle Costituzioni e che il Diritto Canonico assegna di norma ai Superiori Maggiori, salvi i casi in cui le nostre Costituzioni stabiliscano diversamente. I requisiti richiesti per la sua elezione sono determinati dal Diritto comune, fatta eccezione per l'età, che deve essere di almeno trentacinque anni.

355. *Il Preposito Provinciale sia Religioso che si distingua per virtù e capacità; eserciti il suo ufficio con saggezza e bontà, disposto a comprendere, aiutare e guidare i propri Confratelli con l'esempio e con l'insegnamento, nulla tralasciando per il bene dei singoli e delle Comunità.*

356. Suo dovere principale è di promuovere nella Provincia il bene di tutto l'Ordine, stimolando efficacemente l'osservanza delle Costituzioni e

Regole, e la fusione degli animi con l'esercizio della carità fraterna; e ciò sarà più facilmente raggiungibile, se egli stesso si sforzerà di dare esempio di sincera unione, rispetto ed obbedienza verso il Preposito Generale, sotto le cui direttive deve agire.

357. *Il Preposito Provinciale, oltre a dare ai Superiori Locali, che con lui condividono la responsabilità di governo, chiare direttive circa il buon andamento delle Case religiose e delle Opere di apostolato annesse, ne solleciti la fraterna collaborazione, promovendo periodici incontri per studiare i problemi di interesse comune e adottare i mezzi più convenienti per la loro pratica soluzione.*

358. E' di particolare competenza del Preposito Provinciale:

§ 1. Compiere i seguenti atti:

1° da solo: ammettere al Postulato, prorogarne il tempo e dimettere i Postulanti; prorogare il tempo di Noviziato e dimettere i Novizi; dispensare dalla promessa di fedeltà all'Ordine;

2° dopo aver sentito il Capitolo della Casa e il suo Consiglio: ammettere i Postulanti al Novi-

ziato e i Chierici alla Tonsura, agli Ordini minori e al Diaconato;

3° dopo aver sentito il Capitolo della Casa e col consenso del suo Consiglio: ammettere i Novizi alla Professione semplice o alla Promessa di fedeltà all'Ordine;

4° dopo aver sentito il Capitolo della Casa, col consenso del suo Consiglio e dopo averne ottenuto ratifica dal Preposito Generale, a norma delle Costituzioni: ammettere i Professi semplici alla Professione solenne e i Chierici al Suddiaconato e al Presbiterato.

§ 2. Concedere ai propri Sacerdoti la licenza per udire le confessioni e predicare la Parola di Dio, e presentarli all'Ordinario del luogo perchè ne abbiano la giurisdizione, a norma del C.J.C.

§ 3. Nominare gli Esaminatori dei Padri soggetti agli esami quinquennali sulle discipline teologiche, nonchè dei libri che i Religiosi intendessero pubblicare, a norma del C.J.C.

359. *Quando il Preposito Provinciale compie atti, di cui al n. 358, § 1, 1°, 2° e 3°, che non esigono la ratifica del Preposito Generale, invii alla Curia Generale copia dei documenti relativi. Delle deliberazioni e nomine, che devono essere rati-*

ficte dal Preposito Generale, il Preposito Provinciale è l'esecutore, e pertanto comunichi le nomine agli interessati e, trattandosi di Parroci, li presenti all'Ordinario del luogo.

360. E' in modo speciale affidata al Preposito Provinciale la cura delle Case di formazione, alle quali egli destinerà Religiosi particolarmente adatti, cercando in pari tempo di accrescere il numero degli aspiranti alla vita religiosa nell'Ordine.

361. Durante il periodo del suo governo, deve compiere, possibilmente di persona, la Sacra Visita a tutte le Case della Provincia, osservando le norme fissate dalle Costituzioni (nn. 371 e segg.) e dal Rituale, nonchè quelle emanate dal Preposito Generale. Della Visita compiuta dia relazione al Preposito Generale. Inoltre, animato da spirito paterno e pastorale, visiti frequentemente le Comunità con l'intento di vigilare ed aiutare i Confratelli nell'esercizio del proprio ufficio.

362. Il Preposito Provinciale ha l'obbligo d'invviare ogni anno al Preposito Generale la relazione « de Provinciae statu » che deve essere sottoscritta anche dai suoi Consiglieri; tuttavia duran-

te l'anno tenga informato il Preposito Generale sull'andamento delle Case, anche per averne opportuni consigli e suggerimenti.

363. Il Preposito Provinciale abbia il suo sigillo con lo stemma dell'Ordine e le parole: « Preposito Provinciale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi ».

CONSIGLIO PROVINCIALE

364. Il Preposito Provinciale ha un Consiglio composto di quattro membri, il potere dei quali si esplica solo in seno al Consiglio stesso. I Consiglieri siano scelti tra i Religiosi dotati di esperienza nei vari settori delle nostre attività; siano uniti con il Preposito Provinciale e tra loro, nel governare responsabile della Provincia, avendo di mira solo il bene comune.

365. Al primo eletto dei Consiglieri spetta l'incarico di Vicario Provinciale, con gli stessi doveri, « mutatis mutandis », del Vicario Generale. Fra gli altri tre, il Preposito Provinciale, d'accordo con il Consiglio, designi uno come Cancelliere Provinciale, i cui compiti sono analoghi a quelli del Cancelliere Generale.

366. I Consiglieri, chiamati ad esprimere il proprio parere o a dare il proprio consenso, lo facciano con serena libertà e con senso di responsabilità; fuori Consiglio mantengano il massimo

riserbo e ritengano ogni deliberazione del Preposito Provinciale come presa da tutti, anche se qualcuno fosse stato di parere diverso.

367. Il Preposito Provinciale, col voto segreto del suo Consiglio, delibera sugli affari, le cui decisioni debbono essere presentate al Preposito Generale e Consiglio per l'approvazione e ratifica. I più comuni sono:

1° erezione e soppressione di Case, traslazione e trasformazione delle stesse, « servatis tamen de jure servandis »;

2° nomina di Viceprovinciali, di Commissari e loro rispettivi Consiglieri, nonchè di Delegati Provinciali;

3° nomina di Superiori Locali, Parroci, Maestri di spirito e Prefetti degli studi delle Case di formazione;

4° ammissione alla Professione solenne e agli Ordini Sacri del Suddiaconato e del Presbiterato;

5° stesura [di Regolamenti per Case di formazione,] di Statuti per Viceprovince, Commissariati e Case speciali previste dalle Costituzioni, nonchè di Convenzioni con Persone fisiche e morali;

6° deliberazioni in materia economica, che ec-

cedano la competenza del Preposito Provinciale e Consiglio.

368. Inoltre il Consiglio Provinciale:

1° dà al Preposito Provinciale il parere o il consenso, quando l'uno o l'altro siano richiesti dal Diritto Canonico o dalle Costituzioni, specialmente circa l'ammissione al Noviziato, alla Professione semplice o Promessa di fedeltà all'Ordine, alla Tonsura, agli Ordini minori e al Diaconato;

2° assiste e consiglia il Preposito Provinciale nell'esercizio del suo mandato e particolarmente nella redazione degli Atti ufficiali;

3° nomina l'Economo Provinciale, che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio stesso e durerà in carica per tutto il triennio del Preposito Provinciale.

4° provvede alla formazione delle Famiglie religiose;

5° due volte all'anno controlla e approva il bilancio amministrativo della Provincia;

6° ogni anno esamina diligentemente ed approva l'amministrazione economica delle Case della Provincia.

369. Circa la presenza dei Consiglieri e la conseguente validità degli Atti del Consiglio, vale quanto stabilito nei nn. 319 e 322. Inoltre, il Consiglio Provinciale pieno è richiesto:

- 1° nei casi di cui al n. 367;
- 2° tutte le volte che fa delle nomine per qualche ufficio;
- 3° nei casi in cui è richiesto espressamente sia dal Diritto comune che dalle Costituzioni.

370. *Copia degli Atti del Consiglio Provinciale, sottoscritta dal Preposito Provinciale e dal suo Cancelliere, sia quanto prima trasmessa al Preposito Generale.*

SACRA VISITA

371. Spetta al Preposito Generale visitare le Province e le Case di tutto l'Ordine; al Preposito Provinciale visitare le Case della propria Provincia.

372. Il Preposito Generale e il Preposito Provinciale possono, a loro esclusivo giudizio, demandare questo incarico a qualche Religioso, scelto specialmente tra i loro Consiglieri, cui compete il nome di Visitatore, salvo il disposto del n. 317, 1°. In casi particolari, essi possono inviare come Visitatore anche un Religioso con incarichi limitati.

373. *Per tutto quanto riguarda la Sacra Visita, si stia alle indicazioni date dai rispettivi Superiori Maggiori e alle norme del Rituale. Quando il Visitatore compie la visita a nome di altri, nel Capitolo di apertura faccia leggere dall'Attuario della Casa la lettera di nomina.*

374. Il Visitatore, che ha il diritto e il dovere di interrogare i Religiosi circa le cose che costi-

tuiscono l'oggetto dalla Sacra Visita, proceda con modi paterni e con l'intento precipuo di essere di aiuto con il consiglio e gli opportuni suggerimenti; tuttavia corregga con carità le colpe e i difetti, che dovesse riscontrare.

375. Compiuto il proprio mandato, il Visitatore, prima di convocare il Capitolo Locale a chiusura della visita, metta il Superiore della Casa al corrente degli eventuali decreti e delle direttive da presentare alla Comunità e da inserire nel libro degli Atti della Casa, perchè servano di norma per il migliore andamento della Comunità e possano essere presi in visione dai futuri Visitatori.

COMMISSARIATO E VICEPROVINCIA

376. Il nostro Ordine ha due Istituti giuridici che si configurano sulla Provincia: il Commissariato e la Viceprovincia. Spetta al Preposito Generale e Consiglio erigere, mutare o sopprimere tali Istituti, sentito il Preposito Provinciale interessato.

377. Il Commissariato consta di una o più Case, fondate per opera di una Provincia, ed è retto con Statuto proprio. Il Commissariato dipende dal Preposito Provinciale ed è governato, con potestà delegata, da un Commissario, nominato dallo stesso Preposito Provinciale e Consiglio con l'approvazione del Preposito Generale e Consiglio, salvo il caso di cui al n. 381.

378. Il Commissario, al quale si daranno due Consiglieri quando lo richieda lo sviluppo della fondazione, gode dell'autorità che gli conferisce il Preposito Provinciale, cui spetta, con il proprio Consiglio, stendere lo Statuto, che dovrà essere

sottoposto all'approvazione del Preposito Generale e Consiglio.

379. Il Commissariato partecipa al Capitolo Provinciale con il Commissario e con Delegati da scegliere tra i Religiosi ivi residenti, a norma dello Statuto e dei nn. 274 e 275. Circa la partecipazione al Capitolo Generale, i Religiosi del Commissariato godono della voce attiva e passiva nell'elezione dei Delegati della Provincia, da cui dipendono.

380. Quando il Commissariato ha raggiunto un conveniente sviluppo nelle sue strutture interne e nel numero di Case e di Religiosi, a giudizio dei competenti Superiori Maggiori, può essere eretto in Viceprovincia a norma del n. 376.

381. In casi particolari, nei quali intervenga la necessità o la convenienza di iniziare o potenziare una fondazione, che non possa affidarsi ad una sola Provincia, il Preposito Generale e Consiglio può erigere, con la collaborazione di due o più Province, un Commissariato dipendente direttamente dallo stesso Preposito Generale e retto analogamente al Commissariato Provinciale. ecce-

to che per la partecipazione al Capitolo Generale (n. 273, 8°). In progresso di tempo, verificandosi le condizioni richieste, tale Commissariato potrà essere eretto direttamente in Provincia.

382. La Viceprovincia è costituita da un insieme di Case e di Istituzioni, che più da vicino riproduce la struttura giuridica della Provincia.

383. Il governo della Viceprovincia è modellato su quello della Provincia, per cui quanto le Costituzioni stabiliscono per il regime della Provincia, s'intende esteso a quello della Viceprovincia, con le eccezioni previste dai numeri seguenti e dallo Statuto particolare formulato dal Preposito Provinciale e Consiglio e approvato dal Preposito Generale e Consiglio.

384. Alla Viceprovincia è preposto il Viceprovinciale, che la governa con potestà ordinaria vicaria, aiutato da un Consiglio composto di due membri. Spetta al Preposito Provinciale e Consiglio nominare, secondo le modalità determinate dallo Statuto, il Viceprovinciale e i suoi Consiglieri, e al Preposito Generale e Consiglio darne l'approvazione.

385. La Viceprovincia non ha il Capitolo, ma partecipa al Capitolo Generale con il Viceprovinciale e un Delegato eletto a norma dei nn. 274 e 275; partecipa pure al Capitolo Provinciale della Provincia da cui dipende, come detto del Commissariato al n. 379.

386. Quando la Viceprovincia, in progresso di tempo, verrà a trovarsi in condizioni di poter reggersi e svilupparsi indipendentemente dall'intervento della Provincia madre, potrà essere eretta in Provincia a norma del n. 335.

CASE DELL' ORDINE

387. Le Case del nostro Ordine si distinguono così:

1° Casa formata, che ha almeno sei Religiosi professi, di cui quattro Sacerdoti;

2° Casa non formata, che ha almeno tre Religiosi professi, Superiore compreso;

3° Casa filiale, che non ha Superiore proprio, ma dipende da un'altra Casa ed è retta da un particolare Statuto fissato dal Preposito Provinciale e Consiglio, d'intesa con il Preposito Generale;

4° Residenza, che dipende immediatamente da un Superiore Maggiore, il quale la governa per mezzo di un Delegato.

388. Dipendono direttamente dal Preposito Generale:

1° la Comunità annessa alla Curia Generale;

2° le Case nelle quali, per motivo di formazione o di studio, risiedono Religiosi di più Province;

3° le Case istituite per utilità di tutto l'Ordine con Statuto particolare.

389. I Religiosi delle Case che dipendono direttamente dal Preposito Generale e quelli che, a norma del numero seguente, sono a servizio di tutto l'Ordine, eleggono (cfr. nn. 274 e 275) un unico Delegato che intervenga al Capitolo Generale a norma del n. 273, 7^o. Gli stessi conservano la voce attiva e passiva nella propria Provincia, fatta eccezione per quanto si riferisce alla partecipazione al Capitolo Generale.

390. La Casa, nella quale la maggior parte dei Religiosi è a servizio di una Provincia e la minor parte a servizio di tutto l'Ordine, dipende dal Preposito Provinciale finchè la Comunità è una sola. Al Preposito Generale invece competono l'autorità diretta circa le attività che sono nello interesse dell'Ordine intero e, sentito il Preposito Provinciale, la nomina del Superiore.

391. Quando una o più Case fondate da una Provincia in territorio non appartenente ad alcuna Provincia, sono tali da non richiedere la erezione di un Commissariato, esse fanno parte della Provincia a tutti gli effetti e debbono essere costituite in Delegazione Provinciale, cui presiede un Delegato munito di facoltà opportune per assicurare

la vita regolare e l'incremento delle opere. L'erezione della Delegazione e la nomina del Delegato devono avere l'approvazione del Preposito Generale e Consiglio. In seguito, verificandosi le condizioni richieste, la Delegazione Provinciale potrà essere eretta in Viceprovincia o in Provincia, rispettivamente a norma dei nn. 376 e 335.

392. Salvo il principio della territorialità delle Province, in casi straordinari e per gravi ragioni, nell'interesse generale dell'Ordine, il Preposito Generale, col voto del suo Consiglio e dopo aver sentito i Prepositi Provinciali interessati, può permettere ad una Provincia di aprire una Casa in territorio di altra, ma con le dovute cautele ed eventuali Statuti.

393. Si accettino con la più grande sollecitudine ed anche a costo di gravi sacrifici gli Istituti per orfani. Inoltre, qualora ci siano richiesti uno o più Religiosi per l'assistenza degli orfani e della gioventù bisognosa in Istituzioni non dipendenti dall'Ordine, si concedano volentieri dopo aver vagliato ogni cosa con prudenza e stipulato la relativa Convenzione con i responsabili delle medesime, a norma delle Costituzioni (n. 367, 5^o).

394. *Quando si fanno proposte di apertura di nuove Case, i Superiori tengano ben presente la necessità di provvedere sufficientemente a quelle esistenti, prima di aprirne delle nuove, tenuto conto specialmente del personale necessario.*

395. *I Superiori osservino diligentemente le norme del Diritto comune circa la erezione e la soppressione di Case e circa la vigilanza dell'Ordinario del luogo sulle Case stesse, le Scuole e le Istituzioni in genere a carattere religioso ed educativo.*

396. *Le Case di nuova costruzione rispecchino la religiosa semplicità e povertà, e abbiano sull'ingresso lo stemma dell'Ordine, raffigurante Gesù che porta la Croce con le parole « Onus meum leve ».*

397. *Allo scopo di favorire la vita religiosa nelle singole Comunità, le nostre Case sono soggette alla clausura secondo le norme del Diritto comune e nei limiti fissati dai Superiori Maggiori.*

SUPERIORE LOCALE

398. *Ogni Comunità ha un Superiore che la governa con potestà ordinaria, e che nelle Case di formazione e negli Istituti di educazione si chiama Rettore.*

399. *Il Superiore è il promotore della vita della Comunità; perciò deve essere religioso animato da spirito di umiltà, carità e pietà, e ricco anche di doti umane, quali la bontà, la serenità, la forza d'animo e la saggezza.*

400. *Il Superiore Locale è nominato per un triennio, a norma del Diritto comune e delle Costituzioni (n. 367, 3^o) e può essere confermato per un secondo ed anche per un terzo triennio, ma non oltre nella stessa Casa. Il triennio decorre dalla presa di possesso della carica, con la promulgazione del decreto di nomina fatta nel Capitolo Locale, e cessa con la presa di possesso del suo successore.*

401. Il triennio di superiorato locale di norma corrisponde al triennio di governo del Preposito Provinciale. Cessando dall'ufficio, per qualsiasi motivo, un Superiore Locale durante il tempo del suo mandato, ne venga nominato un altro solo per completare il triennio.

402. Il Superiore accetti la nomina con volontà fervida di porsi al servizio della Comunità, aiutando con ogni mezzo i singoli e la Famiglia religiosa a perseguire il fine proprio della istituzione, e mantenendo la Comunità nello spirito di fede e nell'amore di Dio.

403. *Ricevuto il decreto di nomina, raggiunga al più presto la sua Casa, di cui s'impegni a conoscere bene lo stato e, appena possibile, convocato il Capitolo Locale, faccia leggere dall'Attuario il decreto di nomina. Renda note alla Comunità le eventuali disposizioni ricevute dai Superiori Maggiori, facendole trascrivere nel Libro degli Atti, insieme con tutte le indicazioni che ritenga opportuno impartire per il buon funzionamento della Casa. Quindi riceva gli inventari aggiornati di tutta la suppellettile preziosa e artistica, nonchè i registri dei Legati di Messe e di ogni altro onere,*

sia perpetuo che temporaneo; delle Messe manuali con il numero, l'intenzione e l'elemosina delle stesse; delle Messe « de Spiritu Sancto » e dei suffragi per i nostri defunti; e ancora i libri dell'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, debitamente aggiornata e controllata. Infine, provveda ad assegnare ad ogni Religioso il proprio ufficio, a norma dei nn. 412 e 430 delle Costituzioni.

404. Nell'atto di presa di possesso, emetta davanti al Preposito Provinciale o al Capitolo Locale, la Professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, e curi che la emettano tutti coloro che vi sono tenuti all'inizio del loro ufficio, a norma del Diritto comune.

405. Si proponga prima di tutto di indicare ai Confratelli la via della perfezione più con l'esempio della sua vita che con le parole, e si adoperi perchè essi vedano praticamente espresso in lui il vero modello di disciplina regolare, di carità fraterna e di operosità assidua.

406. Sappia che le Costituzioni e Regole e i Decreti, sia generali che particolari, che vengono emanati secondo le circostanze, sono la più sag-

gia norma di buon governo, e che pertanto, con quanto maggior zelo ne cura l'osservanza, tanto migliore ne risulta il governo stesso e a Dio più gradito.

XI 407. *Non sia troppo sollecito ad introdurre novità, e non voglia nè permetta che le buone tradizioni della Casa siano trascurate. Se poi giustificati motivi suggeriscono di introdurre qualche novità di rilievo, agisca d'accordo con il suo Capitolo.*

408. *Curi la regolare osservanza; vigili affinché il culto divino si svolga col debito decoro e tutti attendano con diligenza ai loro uffici; promuova un vivo senso di fraternità, di amore all'Ordine, di rispetto verso i Superiori e gli anziani; favorisca l'unione degli animi, dissipando sul nascere eventuali incomprensioni.*

409. *Sia molto unito ai Superiori Maggiori, ai quali presti ossequio ed obbedienza, mettendosi generosamente a loro disposizione, in modo che i membri di tutta la Famiglia religiosa siano più facilmente mossi ad agire nei suoi riguardi in spirito di filiale obbedienza.*

410. *Non si assuma ministeri o incarichi che lo distolgano dal governo della Casa; non si assenti dalla propria residenza se non raramente e per breve tempo, secondo la necessità; e quando eccezionalmente prevedesse un'assenza più lunga, per gravi motivi, disponga le cose in modo che tutto proceda con regolarità.*

411. *Per il buon andamento morale, religioso e amministrativo della Casa, si avvalga dell'apporto insostituibile della celebrazione regolare del Capitolo Locale (nn. 423 e segg.) e dell'assistenza dei suoi Consiglieri (n. 437).*

412. *E' suo dovere dirigere e coordinare le varie attività della Casa, nominare e sostituire gli addetti ai vari uffici, fatta eccezione per il Vice-superiore, i Consiglieri, il Parroco, l'Economo e l'Attuario. Dovendo assumere personale non religioso per motivi di insegnamento o di servizio, provveda dopo aver sentito il parere dei Consiglieri.*

413. *Designi i Confessori per i Religiosi professi e per i Novizi, scegliendoli tra i Sacerdoti più preparati e prudenti e delegando ad essi, se ne-*

cessario, la giurisdizione ad udire le confessioni. Tali Confessori possono ascoltare le confessioni di tutti quelli che dimorano nella Casa giorno e notte, per motivi di servizio, di educazione, di ospitalità e di malattia.

414. Procuri che tutti i Religiosi attendano ogni anno agli Esercizi Spirituali e ogni giorno alla meditazione e alle altre pratiche di pietà stabilite dai sacri Canoni e dalle Costituzioni e Regole, per un più sicuro profitto spirituale; e che ogni mese si tenga la riunione di studio sulle discipline ecclesiastiche, a norma del n. 169.

415. Provveda che siano fedelmente adempiuti gli obblighi delle Messe e dei Legati, nonchè dei suffragi per i nostri defunti (nn. 122 e 123); distribuisca le Messe manuali eccedenti, secondo le norme del Diritto comune e le disposizioni dei Superiori Maggiori; non accetti Legati perpetui, ma solo per un tempo determinato, col consenso del Preposito Provinciale; ne faccia un elenco preciso, di cui esponga copia in sacrestia; il capitale relativo sia investito a norma dei sacri Canoni.

416. *Il Superiore, con una certa frequenza, tenga informati i Confratelli su quanto interessa la vita della Comunità, allo scopo di avere suggerimenti e consigli, e di sollecitare la preghiera per ottenere luce ed aiuto dal Signore nella soluzione dei problemi più gravi; instauri con loro un dialogo fraterno nella ricerca comune della volontà di Dio.*

417. *Ami i propri Confratelli con l'amore stesso di Dio, li ascolti volentieri specialmente se giovani, li consoli qualora li veda turbati o sfiduciati, li stimoli alla confidenza e provveda alle loro necessità spirituali con grande sollecitudine e carità. Provveda con larghezza libri spirituali, o anche altri, adatti ai bisogni e alla capacità dei singoli, e si formi egli stesso una adeguata cultura ascetico-morale, con lo studio della Sacra Scrittura, dei Santi Padri e dei Maestri di vita spirituale.*

418. *In caso di mancanze private dei Religiosi, intervenga nelle forme e nei limiti suggeriti dalla prudenza, dopo aver considerato attentamente le circostanze, e preferisca usare paterna indulgenza. Trattandosi invece di mancanze pubbli-*

che, dopo appurata la verità, intervenga opportunamente con la correzione, affinché non dia l'impressione, tacendo o dissimulando, di consentire con danno della disciplina religiosa.

419. *Provveda con delicata sollecitudine anche alle necessità temporali dei Confratelli e abbia molta cura della loro salute; usi poi particolare attenzione e carità verso i malati.*

420. *Controlli mensilmente, insieme con l'Economo e il Vicesuperiore, il bilancio delle entrate e delle uscite e i relativi documenti e, con i medesimi apponga la firma sul registro dell'amministrazione (n. 452). Curi che siano segnate fedelmente anche le offerte destinate a scopi particolari, per renderne conto ai Superiori competenti.*

421. *Provveda che la Casa abbia, bene attrezzato e custodito in luogo sicuro, l'Archivio nel quale siano conservati: i rescritti, i decreti e i documenti ecclesiastici che riguardano la Casa; i decreti del Capitolo Generale, i documenti e le lettere dei Superiori Maggiori, raccolti normalmente nella Rivista dell'Ordine, i cui numeri siano bene ordinati in serie complete; tutti gli strumenti au-*

tentici: scritture, contratti, convenzioni e tutto ciò che si riferisce alla proprietà immobiliare e alla sua amministrazione; gli inventari della suppellettile preziosa e artistica; i dati personali dei Religiosi; i Libri degli Atti; i libri degli obblighi spirituali; la corrispondenza di notevole rilievo. Di tutti questi documenti si compili un indice preciso, e non se ne asporti alcuno se non per grave motivo e segnalandone il ritiro su apposita scheda da conservarsi nel medesimo Archivio.

422. *Infine, assolva a tutti gli impegni che gli competono in forza del Diritto comune, delle Costituzioni e Regole ed a qualsiasi altro titolo.*

CAP. XXXIV

CAPITOLO LOCALE

423. Il Capitolo Locale è l'organo più valido per aiutare il Superiore nel governo della Casa, e riveste un duplice carattere, spirituale e organizzativo.

424. Il Capitolo viene convocato dal Superiore o, lui impedito o assente, dal Vicesuperiore e si svolge con le preghiere e le altre modalità previste dal Rituale. Vi partecipano tutti i membri della Comunità, tenuto conto del disposto del n. 427, quando si faccia uso del voto.

425. Nel Capitolo a carattere spirituale, da riunirsi una volta al mese, il Superiore tenga una breve esortazione, nella quale abbia cura di trattare argomenti inerenti alla vita della Comunità e dell'Ordine, stimolando tutti al fervore e alla fraterna concordia nel vivere e nell'operare. Quindi si passi ad una revisione comune di vita, tanto utile per una più profonda unione delle anime; i Religiosi possono, secondo la nostra tradizione,

manifestare umilmente le proprie colpe per la mutua edificazione, ascoltando con animo grato le osservazioni del Superiore ed eseguendo, in spirito di penitenza, quanto venga loro suggerito.

426. Nel Capitolo a carattere organizzativo, che deve pure riunirsi una volta al mese o anche più frequentemente, se lo esige la necessità, si studino i mezzi più idonei a conseguire i fini comuni della vita religiosa e dell'apostolato. Il Superiore lo prepari con ogni cura, anticipandone possibilmente l'ordine del giorno ai Confratelli, i quali nel Capitolo hanno la massima libertà di esprimere la propria opinione con umiltà e sincerità.

427. Nel Capitolo Locale godono della voce attiva e passiva i Sacerdoti e i Fratelli, professi solenni, tenuto conto per questi ultimi del disposto del n. 291.

428. Il Capitolo Locale di norma ha voto consultivo; ha voto deliberativo solo nella trattazione degli affari di carattere economico, quando esso sia richiesto. Tuttavia per il Superiore è buona regola di governo seguire l'opinione della maggio-

ranza dei Religiosi, se non ha particolari motivi per agire diversamente.

429. *Dei Capitoli Locali l'Attuario stenda sul Libro degli Atti opportuno verbale, che raccolga in sintesi l'oggetto delle discussioni e le decisioni prese, e sia firmato anche dal Superiore. Copia dei verbali degli atti più importanti (cfr. n. 430) sia trasmessa al Preposito Provinciale. E' dovere di tutti mantenere, fuori del Capitolo, il dovuto riserbo su quanto in esso è stato trattato, specialmente se ci fosse pericolo di offendere la carità.*

UFFICI DELLA CASA

430. Gli Officiali della Casa soggetti ad elezione sono: il Vicesuperiore, i Consiglieri, l'Economo e l'Attuario. Essi vengono eletti, in corrispondenza al triennio del Superiore, a norma del Diritto comune, salvo il diritto del Preposito Provinciale e Consiglio di provvedere direttamente in casi particolari.

431. Tali uffici non necessariamente devono essere attribuiti a Religiosi diversi; ma, se la necessità o anche l'opportunità lo richieda, sono cumulabili.

432. Il Vicesuperiore viene eletto nelle Case in cui dimorino almeno quattro Religiosi con voce attiva ed ha il compito di aiutare il Superiore, specie con il consiglio, nel governo della Casa e di farne le veci in sua assenza; per il resto, ha l'autorità che gli è comunicata dal Superiore.

433. *Durante l'assenza del Superiore, non si discosti dall'impostazione del regime ordinario, se non in casi urgenti; faccia in modo che tutto si svolga regolarmente, anzi procuri che l'osservanza delle Costituzioni e Regole sia, possibilmente, più esatta ancora.*

434. *Sia esempio di taciturnità e di osservanza regolare, e soprattutto di rispetto e obbedienza verso il Superiore, che deve tenere al corrente di tutto, specialmente quando ci sia da portare rimedio a qualche inconveniente.*

435. *Mantenga unita la Comunità con il Superiore e si comporti verso gli altri Religiosi come fratello maggiore, a cui essi possano aprirsi; in particolare, curi spiritualmente i Fratelli e li guidi all'osservanza delle Costituzioni e Regole, aiutandoli e confortandoli in ogni evenienza.*

436. *Qualora il Superiore commettesse qualche errore o nella osservanza delle Costituzioni e Regole o nella sua vita personale, o fosse eccessivamente severo o indulgente, dopo aver pregato, con rispetto e con confidenza gli manifesti ogni cosa nel Signore.*

437. I Consiglieri, che si hanno solo nelle Case formate (n. 387, 1°), sono due, dei quali il primo è il Vicesuperiore. E' loro ufficio dare al Superiore il consenso o il consiglio, a norma del Diritto, in tutte le cose riguardanti il governo della Famiglia religiosa e in particolare la conservazione della carità e dell'unione fraterna, la buona amministrazione dei beni, e nei casi per i quali le Costituzioni e Regole prescrivono siano consultati i Consiglieri.

438. L'Economo è il diretto collaboratore del Superiore nell'amministrazione dei beni della Casa, ed ha i doveri che gli sono attribuiti nel capitolo seguente.

439. L'Attuario compila il Libro degli Atti del Capitolo Locale, stendendone i verbali, a norma del n. 429. Sul medesimo libro deve trascrivere gli Atti ufficiali e le disposizioni del Preposito Generale o Provinciale o del Visitatore, che riguardano la Casa; inoltre vi faccia cenno, citandone gli estremi, dei decreti del Capitolo Generale e delle lettere dei Superiori Maggiori rese pubbliche; infine, riferisca quelle cose che sono degne di essere ricordate e delle quali è detto nel numero

seguinte. Il libro sia tenuto con cura e scritto con il carattere migliore possibile.

440. *Sotto la vigilanza del Superiore, descriva gli avvenimenti più notevoli della Casa: riunioni mensili di studio sulle discipline ecclesiastiche e simili; ritiri ed esercizi spirituali; specifica attività dei Religiosi, loro assenze prolungate e motivate o cambiamenti di residenza; celebrazioni solenni, sia religiose che di altro carattere; visite di Superiori o di Personalità; avvenimenti locali che abbiano riferimento alla Casa; infine, faccia anche cenno della celebrazione dei Capitoli Generale e Provinciale.*

441. *Delle cose qui elencate, dopo averle scritte sul libro degli Atti, sia inviata copia all'Archivio generale e a quello provinciale: Documenti che si riferiscono alla consacrazione della chiesa o di altari; atti di acquisto o di donazione di beni o di testamenti a favore della Casa o della chiesa; elenchi dei nomi e meriti dei principali Benefattori, nonchè degli Aggregati « in spiritualibus »; notizia dell'avvenuta professione e ordinazione dei Religiosi.*

442. *Alla Sacrestia sia preposto di norma un Religioso, il quale, animato da profondo spirito di fede, sia molto diligente nel mantenere il decoro della Casa di Dio e nel procurare l'esatta osservanza del silenzio e degli orari delle sacre funzioni.*

443. *Sia fedele e accurato custode della suppellettile della chiesa; non si permetta di vendere o acquistare cosa alcuna, ma dipenda in tutto dal Superiore; sia molto esatto nel registrare e consegnare tutte le offerte, specie quelle delle Messe, e di queste curi la tempestiva celebrazione; sia paziente e affabile con tutti e pronto a soddisfare alle giuste richieste dei fedeli.*

444. *Ogni Casa abbia la Biblioteca convenientemente dotata e affidata alle cure di un Religioso idoneo, al quale spetta compilare e tenere aggiornato il catalogo dei libri e suggerire al Superiore eventuali acquisti da farsi, tenendo conto delle esigenze di studio e di ministero dei Religiosi.*

445. *Il Bibliotecario annoti su apposito registro i libri concessi in uso, con la data di consegna e di restituzione; non permetta che escano dalla bi-*

biblioteca libri di un certo pregio, nè che si portino libri o manoscritti in altre Case, senza licenza scritta del Superiore.

446. *E' proibito a chiunque di alienare, donare, permutare libri della biblioteca, senza il permesso scritto concesso dal Superiore, dopo ottenuto il consenso del Consiglio o del Capitolo Locale.*

447. Ogni Casa abbia una portineria, con annessa sale di udienza cui sia preposto possibilmente un Religioso virtuoso e affabile, che lasci in tutti un buon concetto della Comunità.

448. *Il Portinaio compia con sollecitudine il suo delicato ufficio; si tenga al corrente di chi è in Casa o fuori; consegni la posta al Superiore, e di tutto ciò che riceve disponga secondo le indicazioni del medesimo; accolga tutti, specialmente i poveri, con grande carità.*

ECONOMI E AMMINISTRAZIONE

449. I beni, sia dell'Ordine che delle Province e delle Case, siano amministrati a norma del Diritto Canonico e delle Costituzioni. Oltre che ai Superiori, sia Maggiori che Locali, è demandato agli Economi fare spese e atti giuridici di ordinaria amministrazione, nell'ambito del loro ufficio, purchè sotto la dipendenza dei rispettivi Superiori o Capitoli o Consigli.

450. Pertanto ci siano gli Economi: Generale, per l'amministrazione dei beni dell'Ordine; Provinciale, per quelli della Provincia; Locale, per quelli della Casa. Essi siano Religiosi esperti nel trattare gli affari, fedeli e amanti della povertà, premurosi verso i Confratelli e sensibili ai doveri di giustizia e di carità.

451. Gli Economi Generale, Provinciale e Locale sono eletti o nominati come detto a suo luogo (nn. 323; 368, 3^o; 430). Non può ricoprire

l'ufficio di Economo Generale e Provinciale il relativo Superiore Maggiore; invece l'ufficio di Economo Locale, per quanto si preferisca sia affidato ad altra persona, può essere abbinato con quello di Superiore Locale, se lo richieda la necessità e con l'approvazione del Preposito Provinciale.

452. *L'Economo Generale renda conto della sua amministrazione al Preposito Generale e Consiglio due volte all'anno; al Capitolo Generale al termine del sessennio. Parimenti l'Economo Provinciale dia conto al Preposito Provinciale e Consiglio due volte all'anno e al Capitolo Provinciale al termine del triennio. Infine l'Economo Locale renda conto mensilmente al Superiore, a norma del n. 420. Al termine di ogni anno, il Superiore Locale renda conto dell'amministrazione al Preposito Provinciale, e questi al Preposito Generale, secondo le modalità stabilite.*

453. *L'Economo, in modo particolare quello Locale, di norma fa solo le spese ordinarie e amministra il denaro nella misura fissatagli dal Superiore; pertanto non effettui mai acquisti che superino tale limite di spesa ordinaria, se non con il consenso del Superiore o del Capitolo, secondo*

i casi previsti dalle Norme di amministrazione (n. 456).

454. Nella amministrazione economica delle Case assumono particolare rilievo le nuove costruzioni, e quindi i Superiori non le affrontino, se non dopo accurato studio e con assenso del proprio Capitolo e dopo averne ottenuto la facoltà dal Preposito Provinciale o dal Preposito Generale, a seconda delle rispettive competenze. La stessa norma vale quando si tratta di fare spese comunque straordinarie o alienazioni, oppure di contrarre impegni finanziari onerosi o simili.

455. *I Superiori Locali procedano con molta cautela nel dare somme rilevanti in prestito o nel riceverne in deposito, e lo facciano il più raramente possibile e col permesso scritto del Preposito Provinciale. I Religiosi, in ogni caso, ricorrono ai Superiori per ottenere i debiti permessi a norma delle Costituzioni, salve sempre le esigenze derivanti dal voto di povertà.*

456. Per quanto riguarda l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Ordine, delle Province e delle Case, si osservino scrupolosamen-

te le norme del Diritto comune e quelle particolari emanate dal Capitolo o dal Consiglio Generale. In tutta questa materia hanno valore di legge i decreti e le istruzioni contenute nelle « Norme di Amministrazione » in uso presso di noi.

APPENDICE

1 — Formula della Professione

In nomine Sanctissimae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Anno Domini die mensis
anni in Ecclesia Civitatis
(vel loci)

Ego N. N. Civitatis (vel loci - locus natalis)
..... Dioecesis filius

voveo, profiteor et promitto Deo Omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, Beato Hieronymo Aemiliano Patri Nostro totique Dei Ecclesiae et Tibi Patri N. N. Praeposito Generali Clericorum Regularium a Somascha (vel: Patri N. N. Praeposito Generali Clericorum Regularium a Somascha, quem Tu, Pater N. N., legitime repraesentas) et successoribus Tuis (vel illius) ad Castitatem, Paupertatem et Oboedientiam: hoc est in communi vivere juxta Constitutiones et Regulas Ordinis factas seu faciendas.

Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia.

Hanc mei oblationem accipiat Omnipotens et Misericors Deus, mihi que pro sua benignitate concedat ut cum Eo conjungi valeam.

Ego N. N. scripsi et propria manu subscripsi et ore proprio pronuntiavi.

2 — Formula della Promessa

Si usa la stessa formula della Professione, sostituendo alle parole « Castitatem, Paupertatem e Oboedientiam » le seguenti:

« Fidem meam Ordini juramento obstringere ante emissam votorum professionem ».

3 — Dichiarazione da sottoscrivere prima della Professione semplice

Ego N. N. cum annum mei Novitiatus explevissem sub Patre a Superioribus mihi constituto, emissurus vota in Ordine Clericorum Regularium a Somascha, explicitè declaro:

me veram ad statum religiosum et clericalem sentire vocationem ac apprime cognoscere ea omnia quae ad vitam religiosam pertinent;

me sponte et libere, nullo adactum metu, nec necessitate ulla compulsus, votis adstringere;

me eiusdem Ordinis varia instituta, vivendi rationem, Constitutiones et Regulas didicisse, nec ullum corporis vitium aut pravam valetudinem celasse aut celare, ex quo ad vitam regularem ducendam impotens reddi se disponi possim;

pariterque protestor me nullum habere impedimentum canonicum.

Datum..... die..... mensis..... anni.....

N. N. (manu propria)

4 — Giuramento dei Chierici prima della Professione Solenne (in vista del Suddiaconato)

Ego subsignatus N. N. alumnus Ordinis Clericorum Regularium a Somascha, cum petitionem exhibuerim pro recipiendo Subdiaconatus Ordine, diligenter re perpensa coram Deo, juramento interposito testificor:

primo: Nulla me coactione seu vi aut nullo impelli timore in recipiendo eodem sacro Ordine, sed ipsum sponte exoptare, ac plena liberaque voluntate eundem cum adnexis muneribus amplecti velle;

secundo: Fateor mihi plene esse cognita cuncta onera ex eodem sacro Ordine dimanantia, quae sponte amplector, ac Deo opitulante propono me toto vitae curriculum diligenter servare;

tertio: Quae castitatis voto ac coelibatus lege praecipuntur, clare me percipere testor, eaque integre servare usque ad extremum vitae Deo adjuvante firmiter statuo;

Quarto: Denique sincera fide spondeo, jugiter me fore, ad normam sacrorum canonum, obsequentissime obtemperaturum iis omnibus, quae mihi a Praepositis, juxta Ecclesiae disciplinam, praecipuntur, paratus virtutum exempla tum opere cum sermone aliis praebere. Adeo ut tanti officii susceptione retributionem a Deo promissam accipere merear.

Sic testor ac iuro super haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.

Datum..... die..... mensis..... anni.....

N. N. (manu propria)

5 — Professione di fede

Ego N. N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet:

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de eo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptismum in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Firmiter quoque ampléctor et retíneo ómnia et síngula quae circa doctrínam de fide et móribus ab Ecclesiá, sive solénni iudício definita sive ordináριο magisterio adsérta ac declaráta sunt, prout ab ipsa proponúntur, praescrítm ea quae respiciúnt mystérium sanctae Ecclesiae Christi, eiúsque Sacraménta ed Missae Sacrificium atque Primátum Románi Pontificis.

Datum..... die..... mensis..... anni.....

N. N. (manu propria)

6 — Cessione dell'amministrazione dei beni prima o durante la Professione semplice o la Promessa

Io N. N..... Novizio (oppure Professo di voti semplici, oppure vincolato da formale Promessa all'Ordine) dell'Ordine dei Padri Somaschi, a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, cedo liberamente per tutta la durata dei voti semplici (o della promessa) l'amministrazione dei beni, di cui sono presentemente in possesso o che mi sopravverranno in favore di..... (Nome e Cognome e altre circostanze relative alla persona alla quale viene ceduta l'amministrazione).

Similmente nel tempo della mia Professione semplice (o Promessa) dispongo liberamente dell'uso e dell'usufrutto di detti beni in favore di....., con i seguenti oneri.....

In fede di che sottoscrivo questa mia volontà.

Luogo e data (da scriversi in lettere)
firmato N. N.

7 — Rinuncia ai beni da premettersi alla professione solenne

Io N. N....., Professo di voti semplici dell'Ordine dei Padri Somaschi dal giorno mese annò prima di emettere, come è mia intenzione, la Professione solenne e alla condizione che

questa abbia luogo a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, liberamente e spontaneamente rinuncio a tutti i beni che attualmente sono in mia proprietà in favore di N. N.

Parimenti in favore di N. N. rinuncio ai beni che mi potranno venire in futuro dai parenti, per eredità o «ab intestato», o da altri e per qualsiasi titolo.

(Se il Professo non possiede ancora alcun bene, la formula avrà la seguente variazione: a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, atteso di non possedere attualmente nulla come proprio; tuttavia rinuncio ai beni che mi verranno in seguito dai parenti, per eredità o «ab intestato», o da altri e per qualsiasi titolo in favore di N. N.).

In fede di che sottoscrivo questa mia volontà.

Luogo e data (da scriversi in lettere)
firmato N. N.

Nota bene — Il professando di voti solenni deve anche fare la rinuncia in favore dell'Ordine di tutti quei beni che per qualsiasi titolo saranno ricevuti o acquistati a norma del Codice di Diritto Canonico e delle Costituzioni, usando una formula valida e riconosciuta dalla legge civile.

8 — Formula di giuramento prima della elezione dei Delegati ai Capitoli

Ego N. N. elector testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me una schedula in Delegatos (vel Delegatum) ad Capitulum Generale (vel Provinciale) eligere eos (vel eum) quos (vel quem) secundum Deum iudico eligi debere, non tamen me ipsum.

INDICE

	pag.
<i>Presentazione del Rev.mo Padre Generale</i>	5

PARTE PRIMA

Cap. I - Missione e natura dell'Ordine	15
Cap. II - Consacrazione religiosa	20
Cap. III - Castità	22
Cap. IV - Povertà	25
Cap. V - Obbedienza	30
Cap. VI - Vita comunitaria	35
Cap. VII - Vita di pietà	42
Cap. VIII - Carità	51
Cap. IX - Mortificazione	57
Cap. X - Apostolato	60
Cap. XI - Istituti di educazione	63
Cap. XII - Ministero sacerdotale	70

PARTE SECONDA

Cap. XIII - Formazione dei Religiosi	79
Cap. XIV - Collegio vocazionale e Probandato	83
Cap. XV - Noviziato e Professione	87
Cap. XVI - Studentato	95
Cap. XVII - Juniorato	100
Cap. XVIII - Aggregazione all'Ordine	103
Cap. XIX - Uscita dall'Ordine	105

PARTE TERZA

	pag.
Cap. XX Governo dell'Ordine	111
Cap. XXI - Capitolo Generale	113
Cap. XXII - Preposito Generale	123
Cap. XXIII - Vicario Generale	127
Cap. XXIV Consiglio Generale	129
Cap. XXV - Officiali Generali	135
Cap. XXVI - Governo delle Province	139
Cap. XXVII - Capitolo Provinciale	141
Cap. XXVIII - Preposito Provinciale	146
Cap. XXIX - Consiglio Provinciale	151
Cap. XXX - Sacra Visita	155
Cap. XXXI - Commissariato e Viceprovincia	157
Cap. XXXII - Case dell'Ordine	161
Cap. XXXIII - Superiore Locale	165
Cap. XXXIV - Capitolo Locale	174
Cap. XXXV - Uffici della Casa	177
Cap. XXXVI - Economi e Amministrazione	183
<i>Appendice</i>	187

COSTITUZIONI E REGOLE: Errata corrige

	ERRATA	CORRIGE
- pag. 3, nel titolo	appovate	approve
- pag. 5, prima riga	capitolo	Capitolo
- pag. 5, riga 13 e 16	generale	Generale
- pag. 8, riga 19	sopratutto	soprattutto
- pag. 11, riga 19	(Lg 53)	(LG 53)
- pag. 19, riga 2	1969	1569
- N. 9, ultima riga	obbenienza	obbedienza
- N. 19, riga 4-5	trarne	trarre
- N. 104, riga 3	soto	sotto
- pagg. 71 e 73 (testata)	MISTERO	MINISTERO
- N. 200, ultima riga	del (n. 367, 5 ^o)	del n. 367, 5 ^o
- N. 221, fra la seconda e la terza riga è stata omessa una riga intera che è la seguente:		
	della Professione semplice o della Promessa e la	
- N. 259, riga 3	accuse	cause
- N. 275, riga 11	inviato	inviata
- N. 364, riga 6-7	governono	governo
- N. 374, riga 3	dalla	della
- N. 407, ultima riga	<i>carattere tondo</i>	<i>carattere corsivo</i>

Appendice

- pag. 187, riga 4 (testo)	anni	<i>sopprimere</i>
- pag. 187, riga 22 (testo)	subcripsi	subscripti
- pag. 188, riga 10 (testo)	aiusdem	eiusdem
- pag. 189, riga 7 nella professione di fede	de eo	de Deo
- pag. 190, riga 6	ed	et